Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì 21 novembre — Numero 272

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 21; trimestre L. 12
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreto del 19 corrente mese, ha nominato ministro di Stato l'on. prof. Lodovico Mortara, senatore del Regno.

Relazione di S. E. il ministro delle colonie a* S. M. il Re, *sul decreto che detta le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

SIRE!

Fra i primi atti legislativi che il Governo di V. M., avvalendosi delle facoltà conferitegli, emanò per la Libia, con l'intento di dare alle regioni conquistate un normale assetto giuridico, sono da noverarsi quelli relativi all'ordinamento fondiario

Il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, relativo all'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica - che è il primo provvedimento in materia - fissava a larghi tratti i criteri fondamentali da seguire nella ricostituzione dei titoli di proprietà che la guerra aveva distrutto o disperso. a tale scopo si disponevano nei principali centri della Colonia operazioni di ampia indagine che dovevano portare alla istituzione dei libri fondiari ed al rilascio di nuovi titoli, sia in cambio di quelli che le precedenti dominazioni avevano introdotto o riconosciuto, sia a rappresentare i diritti accertati mediante inchiesta sul possesso, ancorchè non appoggiato da titolo.

Organi di tali operazioni dovevano essere gli uffici fondiari, ai quali veniva affidato anche il compito di registrare tutte le mutazioni dei diritti immobiliari, che la iscrizione nei registri, ed essa soltanto, rendeva efficaci non solo rispetto ai terzi, ma anche fra le parti.

Così, l'accertamento dei diritti immobiliari e la conservazione dei diritti stessi, venivano a costituire la duplice attività degli uffici fondiari.

Al primo e sommario provvedimento legislativo, insufficiente a regolare tutta la materia, seguivano, a breve distanza, il R. decreto 29 giugno 1913. n. 838, col quale il ministro delle colonie fu autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione del suaccennato R. decreto 26 gennaio 1913, n. 40, e a stabilire le penalità a carico dei contravventori ed il decreto Ministeriale 20 luglio 1913, col quale venivano emanate le norme stesse, stabiliti i diritti da riscuotersi per le operazioni fondiarie ed i modelli dei registri, libri e titoli fondiari.

Sono noti i criteri accolti nell'ordinamento fondiario libico, il quale assunse a base un sistema nuovo alla legislazione metropolitana ed ispirato in parte al libro fondiario germanico e più al Torrens Act, cercando tuttavia di inquadrare, nelle rigorose forme che il sistema stesso impone, così la materia viva del patrio diritto come la multiforme attività giuridica che da secoli si svolge fra le popolazioni indigene, o attingendo alle fonti del puro diritto islamitico o sottostando alla già imperante legislazione ottomana o sorgendo anche spontanea dalla consuetudine che fonde istituti diversi o ne crea di nuovi.

Il principio costantemente e solennemente affermato in occasione della conquista della Libia, e cioè di rispettare il patrimonio materiale e morale degli indigeni, trovò, in perfetta consonanza con l'ordinamento giudiziario emanato nello stesso anno, piena applicazione nelle disposizioni emanate in materia fondiaria.

Con esse invero non si intese nè abolire nè sopraffare il diritto locale, sostituendo *ex abrupto* e del tutto il codice civile alla Sciaria ed ai *canùn* imperiali che formano, l'una la base primigenia gli altri la successiva, non ispregevole evoluzione del diritto fondiario libico; ma, al contrario, si volle lasciar libero il campo e alle istituzioni della metropoli e a quelle indigene di misurarsi fra loro e di saggiare la propria forza di espansione e di resistenza.

Ed è stato infatti ottimo consiglio di rimandare ad altro tempo, se l'opportunità se ne addimostri, la formazione di un vero e proprio Codice della proprietà che dia un unico statuto immobiliare alle colonie libiche senza distinzione di razza: dato che i tentativi, fatti in altri paesi musulmani da nazioni europee, hanno condotto o all'insuccesso o ad una più insistente differenziazione dei due statuti, dell'occupante e degli indigeni.

Il tempo soltanto, ed una lenta azione legislativa o di governo potranno condurre a quella fusione del diritto civile che si desidera per i paesi dell'Islam ove la civiltà europea si va affermando.

L'ordinamento fondiario che risulta dai provvedimenti legislativi sopra ricordati, in quanto è norma costitutiva ed organizzatrice di rapporti giuridici attiene alla forma ed alla tutela più che alla sostanza del diritto, e mira soprattutto a dare la prova certa e inoppugnabile dei diritti, quali si siano, affinchè sulla certezza dei possessi e delle transazioni immobiliari possa basarsi l'opera di miglioramento economico e di civiltà a cui mira la nostra presenza nelle terre libiche.

Esso ordinamento, alla cui attuazione è rivolta tutta l'attività degli uffici istituiti nelle due regioni, ha incontrato il pieno e incontrastato favore dei cittadini locali.

Nè al beneficio provato pel riconoscimento più assoluto dei loro diritti essi han ritenuto contrastasse il rigido sistema introdotto coi libri fondiari, chè anzi pare possa ora affermarsi, con tutta sicurezza, che la eliminazione delle liti giudiziarie fra gente per natura litigiosa, costituisca già di per sè uno dei maggiori benefici che si potesse loro apportare.

Tale eliminazione è conseguenza diretta del sistema adottato; il quale, mirando a fissare lo stato giuridico dell'immobile in un dato momento, per seguirne poi le successive mutazioni, vuole che la sua rappresentazione giuridica, concretata nella iscrizione, sia purgata sì da impedire che alcun diritto afferente all'immobile rimanga occulto o controverso.

Affluiranno pertanto le pretese e le contestazioni nel periodo preparatorio e precedente l'iscrizione: saranno irrimediabilmente recise fin dalle radici dopo che l'iscrizione sia avvenuta. Termini sono posti al rimedio eccezionale della impugnativa davanti alla autorità giudiziaria contro l'iscrizione, ad attenuare quasi il rigore del principio, che tuttavia risorge decorsi quei termini.

Tali, per sommi capi, i precedenti, gli scopi, i principî giuridici dell'ordinamento fondiario pubblicato nel 1913, del quale i cinque anni decorsi hanno messo in luce il valore e l'importanza. Ma, come avviene di tutti gli Istituti intimamente connessi con la vita di un paese, e come si avvera particolarmente in colonia ove la legislazione rappresenta più che altrove un continuo esperimento ed è soggetta alla necessità di modificazioni che segnano quasi le tappe di un lento divenire verso il perfezionamento desiderato, così anche l'ordinamento giuridico della proprietà fondiaria ha risentito, da una parte la opportunità di alcune riforme, dall'altra la necessità di integrazioni.

Alle une ed alle altre intende l'atto legislativo che ho l'onore di sottoporre alla approvazione di Vostra Maestà.

⁂

È parso anzitutto opportuno ridurre in unico testo la intera materia contenuta nel R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48 e nel decreto Ministeriale 20 luglio 1913; e infatti tale duplicità, se giustificata dalla urgenza con cui fu emanato il primo di quei decreti, che pertanto risultò del tutto schematico e dovette trovar poi, più che un regolamento, una integrazione nel decreto Ministeriale, oggidì appare meno favorevole alla chiarezza che si desidera in argomento sì importante.

La compilazione di un testo unico ha importato modificazioni di forma ed ha offerto anche occasione a dare un migliore ordine alla materia, con l'intento di porre in rilievo il valore giuridico dell'ordinamento rispetto alle parti che ne costituiscono più che altro la materialità.

Senonchè tale intento ha indotto anche a far luogo a disposizioni che, nel primo ordinamento, non trovano le corrispondenti, o che vi sono soltanto adombrate, o che appena possono desumersi in quanto legate al sistema fondiario prescelto.

Ma di ciò, sebbene in modo sommario, è uopo dire partitamente.

⁂

Il capo 1° (Dei beni immobili), raccogliendo in categorie le principali forme in cui il diritto sugli immobili si manifesta in Libia e dandone anche la definizione, offre, se non un quadro completo, una notevole traccia per quella qualificazione giuridica dei beni, che è il presupposto della istituzione dei libri fondiari.

Una questione fra le più ardue è quella che si presenta nel definire il rapporto giuridico che ha per oggetto il possesso della terra, nei paesi d'Islam. Per l'Africa settentrionale il dibattito si è aperto fra studiosi e legisti sin dalla conquista francese dell'Algeria, nè può dirsi risolto. Disputavasi su ciò: se le terre dell'Algeria fossero proprietà dello stato in quanto che fatte *waqf* al momento della conquista musulmana e lasciate solo in godimento a privati; o se invece fossero suscettive di libera proprietà (*mulk*).

Non diversamente la questione si presenta nella Tripolitania e nella Cirenaica; quivi il dominio ottomano ha lasciato sussistere tutti i dubbi a tale riguardo. Da atti e provvedimenti di quella amministrazione appare tuttavia che le popolazioni non sempre vollero accettare la qualificazione di terre demaniali (*erazi emiriè*) godute da privati mediante titolo di concessione e pagamento di canone (*tapù*), in applicazione dei principi codificati nel Codice delle terre del 1858. Vi furono anzi in Tripoli pubbliche manifestazioni contrarie alla apertura degli uffici catastali che avrebbero dovuto applicare quei principi.

D'altra parte un firmano sultanile del mese di Ellul Rabi rue 1266, disponendo alcune norme sulla devoluzione dei beni vacanti per mancanza di successibili, e risolvendo la questione del rito da applicarsi in materia ereditaria nella Tripolitania, ammetteva senza altro che le terre di quella regione fossero di proprietà libera (*mulk*), in quanto che l'ordinamento delle terre, esistente in altre provincie dell'Impero, non aveva quivi avuto una applicazione.

Non è sembrato opportuno risolvere tale questione in sede legislativa.

Essendosi riconosciuto egli indigeni anche in materia di proprietà i diritti acquisiti, sia per affermazione solennemente fatta al momento della conquista, sia per la esplicita norma contenuta nell'art. 5 R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48 (ora riprodotta all'articolo 27 delle unite norme), non restava che lasciare agli organi, cui spetta di accertare i diritti fondiari, il compito di fissarne volta per volta con le altre caratteristiche anche la qualificazione giuridica nei confronti così del privato come dello Stato.

Peraltro si è ritenuto, in questa revisione della legge, porre accanto all'articolo surricordato una disposizione (art. 28) che, provvedendo il caso di contraddittorietà di titoli indichi all'interprete la via da seguire, facendo cioè appello alla norma, anche consuetudinaria, prevalente nel luogo.

Si vuole per tale modo mettere in guardia di interpretazioni che, appoggiandosi ai principi o della pura teoria islamitica o del diritto positivo ottomano, lascino in seconda linea la consuetudine, che, specie nei paesi di scarsa o imperfetta legislazione, è la fonte più genuina e importante del diritto. Solo in tal maniera la constatazione del rapporto giuridico, che gli uffici fondiari sono chiamati a fare, potrà rimanere in istretto accordo con la base economica del diritto stesso: cogliendo cioè tutti gli elementi vivi onde esso trae sostanza.

La classificazione dei beni non si estende anche ai diritti frazionari, e a quelli di garanzia; poichè non si è voluto, come è già stato detto, codificare il diritto fondiario; tutte le figure di diritti immobiliari esistenti nella colonia possono trovare riconoscimento ed essere sottoposte ad iscrizione nei registri fondiari. Ma si sono invece definite le principali forme di beni *aquaf*, in quanto, per il loro carattere del tutto speciale, richiedono modalità particolari nella iscrizione.

Dei beni demaniali, così pubblici come patrimoniali, si è fatta la enumerazione; e si è distinto il demanio della colonia (la quale deve ormai considerarsi come soggetto di diritto fondiari) dal demanio dei Municipî, sorpassandosi, a tal riguardo, la questione dibattutasi sulla esistenza di demani municipali, e considerando che, se pel diritto preesistente in Libia unico era il demanio e cioè quello dell'Ente statale, nel nuovo diritto coloniale è invece opportuno attribuire ai Municipî, con l'autonomia amministrativa a cui sono ammessi dal R. decreto 15 gennaio 1914, n. 35, degli speciali propri demani.

Dei beni posseduti da collettività gentilizie o territoriali (tribù e loro frazioni o villaggi) si è fatta indicazione sovra tutto per le modalità dell'iscrizione; ma certo è che come su tale categoria di terre dovrà esperimentarsi, in modo forse prevalente, l'opera degli uffici fondiari, così nuovi ed appropriati ordinamenti dovranno in avvenire modificare il diritto consuetudinario ancora improntato a forme di organizzazione sociale del tutto primordiali.

***

Nel capo 2° si contengono le norme fondamentali relative alla istituzione e costituzione degli uffici fondiari e sono specificate le funzioni del personale addettovi.

Qui un'utile innovazione è stata introdotta ammettendo la creazione di sezioni dipendenti dagli uffici principali: il che permetterà di portare le operazioni di accertamento in località anche lontane dalla sede di quegli uffici, che avendo circoscrizioni vastissime, non potrebbero, senza gran difficoltà, sottoporsi ad accertamenti di zone fra loro troppo distanti. E sia in considerazione della creazione di sezioni, sia ancora per il continuo aumento delle operazioni fondiarie, si è prevista la nomina di sostituti al capo dell'ufficio. Le funzioni dei segretari sono state meglio determinate che non nel primo ordinamento, e si sono in particolare fissate quelle del segretario anziano.

***

La materia degli accertamenti è trattata tutta nel capo 3°: dalle domande alle prove, alle istruttorie, alle opposizioni ed alle decisioni. Si sono determinati i casi in cui può procedersi d'ufficio all'accertamento; mentre poi, per gli accertamenti a domanda degli interessati, si sono distinte le operazioni di accertamento per zone da quelle per singoli immobili o gruppi d'immobili situati fuori delle zone stesse; colmandosi per tal modo una lacuna lamentata specialmente nei riguardi dell'interesse della pubblica amministrazione.

All'istruttoria si sono date le principali garanzie proprie dei giudizi, particolarmente in casi di opposizione ai risultati dell'accertamento. La pubblicazione dell'avviso o specchietto contenente i risultati stessi, e la facoltà di opposizione ad esso, è stata disposta non solo per gli accertamenti provvisori, ma anche pei definitivi. Invero il carattere di piena prova attribuito a certe categorie di documenti (art. 30) non esclude che ad essi possano esserne opposti altri di egual valore, e che si passi perciò - nelle ipotesi previste dall'art. 31 - dall'accertamento definitivo a quello provvisorio.

Alla pubblicità della procedura di accertamento è stata conferita la massima estensione: ma convien sempre osservare che essa si attua sopratutto dopo la pubblicazione degli avvisi contenenti i dati dell'istruttoria, che può dirsi preliminare e che si riaprirà ove insorgano opposizioni. Non diversamente l'ordinamento giudiziario coloniale ammette il procedimento monitorio con la nota distinzione delle due fasi cui esso può dar luogo.

***

La materia delle impugnative agli accertamenti (capo 4°) ha dato occasione ad un'ampia revisione ed a modificazioni notevoli. In relazione agli articoli 30, 136 e 137 delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, nei quali è regolato il conflitto di competenza, fra l'autorità giudiziaria ordinaria e gli uffici fondiari, ed è quindi riconosciuto il carattere giurisdizionale di questi ultimi, è parso necessario chiarire con apposite disposizioni come si svolge la impugnativa contro le decisioni, in modo da dar norma sicura in tale materia e determinare quindi il valore delle decisioni, delle iscrizioni e dei titoli fondiari.

Col primo ordinamento sulle decisioni dell'ufficio fondiario si poteva aprire il dibattito giudiziario seguendo tutti i gradi della giurisdizione ordinaria. E poichè l'ufficio fondiario, per venire alla sua decisione, doveva già eseguire un'istruttoria, renderne pubblici i risultati, esaminarne le opposizioni con l'assistenza di una Commissione consultiva, si aveva che una controversia fondiaria sottoposta all'esame della giurisdizione speciale, poteva riprodursi davanti all'autorità giudiziaria come se il primo esame non esistesse. Nè la limitazione dei casi di impugnativa, nella ipotesi di accertamento definitivo, eliminava del tutto l'inconveniente, dato che nell'ipotesi di « errore sostanziale di fatto », secondo la terminologia di quel primo ordinamento, si potevano far entrare presso che tutte le cause di gravame contro una decisione.

Il presente ordinamento, invece, considera come un vero e proprio giudizio quello che si svolge davanti all'ufficio fondiario. Ed, invero, che controversia siavi stata o meno, non importa, dato che l'accertamento è avvenuto, per la stessa pubblicità da cui è circondato, in confronto a chiunque: onde una presunzione assoluta di pubblico consenso o adesione ai suoi risultati da parte di chi non li abbia tempestivamente contestati.

Non potendo perciò ammettersi l'apertura di una nuova fase giudiziaria completa in tutti i suoi gradi, si è per converso istituito l'organo d'appello nello stesso tribunale regionale, costituito dal giudice e da quattro funzionari e notabili cittadini italiani o libici con voto deliberativo, e si è demandata alla Corte d'appello la cognizione dei ricorsi ordinariamente devoluti alla Cassazione.

Il concetto ispiratore è stato quello di conservare, il più possibile, carattere locale ai giudizi in materia fondiaria, nella quale affluiscono elementi e dominano concezioni peculiari alle colonie, e talvolta persino alle diverse regioni entro la medesima colonia, sì da render difficile che esse sien colte con esattezza da organi giudicanti in località lontane ed estranee alle colonie stesse.

Senza entrare in un minuto esame delle singole disposizioni, è facile constatare l'opportunità di quella che stabilisce che il ricorso d'impugnativa debba esser presentato all'ufficio fondiario che avrà cura di trasmetterlo all'autorità giudiziaria: dando modo così al capo dell'ufficio di presentar subito le sue osservazioni, e, fra l'altro, di riconoscere anche, prima che la lite s'instauri, la legittimità del ricorso e la fondatezza dell'impugnativa; e di quell'altra disposizione che fissa un termine anche all'impugnativa contro la decisione negativa, in quanto che una pretesa già discussa non può rimanere in eterno insoluta, sul che l'antico ordinamento non provvedeva.

La norma inoltre che ammette il ricorso contro le sentenze dei tribunali, che contrastano a principî emessi dalla Corte d'appello di Tripoli è ispirata al concetto che i cambiamenti di giurisprudenza devono essere giustificati da gravi ragioni da vagliarsi dal consesso giudiziario supremo della colonia.

***

Dagli accertamenti dei diritti si passa alla iscrizione dei diritti accertati. Il capo 5° contiene le norme relative alle iscrizioni fondamentali (che leggi di altri paesi chiamano intavolazione o immatricolazione degli immobili), e regola l'impianto dei registri fondiari.

Esteso l'accertamento con effetti giuridici anche alle altre categorie di immobili - demaniali, *auqaf*, collettivi - tutti i registri fondiari hanno il valore del libro fondiario che in origine fu limitato ai beni di proprietà privata o libera (*mulk*).

Si è lasciata peraltro la denominazione specifica di « libro fondiario » ai registri destinati alla proprietà privata o libera, la quale rimane sempre il tipo di proprietà in cui il sistema dei libri fondiari ha la sua massima applicazione. Con questa considerazione permangono nel nuovo ordinamento le stesse norme di iscrizione già contenute in quello precedente. Si è tuttavia disposto che i beni appartenenti al patrimonio della colonia possano essere iscritti anche nei registri della proprietà libera o libri fondiari, quando l'Amministrazione ne faccia richiesta: utile innovazione che dà modo allo Stato di avere anch'esso il titolo di proprietà per tali beni come qualsiasi privato proprietario.

***

Il capo 6° si collega direttamente al precedente, regolando la materia dei titoli di proprietà libera o dei certificati per le altre categorie di beni. Pochissime qui le innovazioni, dato che le prime norme emanate in materia si sono appalesate del tutto sufficienti.

***

Il capo 7° tratta delle iscrizioni successive all'accertamento: la conservazione della proprietà; materia d'importanza non minore di quella relativa all'accertamento, in quanto che essa rappresenta la parte viva e continuativa del regime immobiliare.

Ripudiato il sistema della trascrizione, proprio del diritto della metropoli, e adottato invece quello della iscrizione, tutti gli atti riflettenti i diritti immobiliari vengono iscritti nel foglio fondamentale o d'impianto relativo a ciascun immobile. Sono qui comprese le principali disposizioni che costituiscono la specialità di un sistema per la cui introduzione, se si sono accese dispute negli Stati sui quali pesa la tradizione di secoli, ogni critica o dissenso apparirebbero vani per le colonie nelle quali i precedenti legislativi indigeni sono incerti o di scarso valore.

***

Gli effetti giuridici delle iscrizioni - capo 8° - discendono dalla natura stessa dei registri fondiari istituiti in Libia. L'art. 95 pone il principio che ne è il fondamento. Le iscrizioni costituiscono la prova legale dei diritti iscritti; ma s'intende che tale efficacia giuridica (che non ha riscontro nel diritto metropolitano), per quanto concerne la delimitazione e la misura superficiaria dell'immobile, si ha solo quando siasi proceduto alle relative operazioni tecniche di cui si dirà in seguito.

Particolare importanza assume per un ordinamento fondiario la materia della prescrizione dei diritti immobiliari in corrispondenza alla usucapione. È noto come il sistema del libro fondiario escluda, a tutto rigore, la possibilità che i diritti iscritti vengano eliminati per il decorso del tempo unito ad uno stato di fatto - il possesso - che sia in contrasto con l'iscrizione. Questo principio, sancito nelle leggi germaniche, accolto dal sistema australiano e quindi anche dalla legge tunisina sulla proprietà, fu respinto invece da altri ordinamenti, fra cui quello marocchino recentissimo.

Il primo ordinamento fondiario libico taceva del tutto su tale argomento: onde l'incertezza più assoluta se, nel silenzio del legislatore, dovesse ritenersi applicabile quel generale principio insito alla istituzione del libro fondiario, o se invece ammettersi l'applicabilità della comune norma contenuta nel codice civile patrio introdotto in colonia. E accedendo a questa seconda soluzione, si presentava l'altra grave questione, se, dovendosi tener conto anche delle consuetudini locali, il termine per la prescrizione dovesse essere quello della legge italiana o quello invece della norma islamitica; e, nella seconda ipotesi, presentavasi altra incertezza nella diversità del termine stesso a seconda dei diversi riti, il malechita o l'hanafita che si contendono la prevalenza in Libia. Questioni gravi permanenti sino a che non venga stabilito, con la codificazione del diritto sostanziale, quale sia lo statuto reale vigente in Tripolitania ed in Cirenaica.

E' parso tuttavia necessario, perchè il libro fondiario libico abbia quel valore che tutto l'ordinamento gli conferisce, risolvere la questione nei riguardi del libro stesso, e regolare quindi la materia della usucapione per gli immobili iscritti.

Il sistema prescelto (articoli 97 e 98), ammette la prescrizione acquisitiva dei diritti immobiliari iscritti, ma non agli effetti di modificare i confini degli immobili delimitati geometricamente e stabilisce, per i beni di proprietà libera il termine di 15 anni dall'ultima iscrizione.

***

Delle operazioni tecniche si occupa il capo 9°. Con l'ordinamento del 1913 si prevedevano le operazioni preparatorie per la formazione del catasto geometrico, ma non si osava disporle senz'altro pel motivo, certo prevalente, delle difficoltà e della forte spesa che si sarebbero incontrate.

Si ammetteva quindi soltanto l'utilizzazione dei rilievi già esistenti, e, qualora gli interessati lo chiedessero ed eccezionalmente, la confinazione ed il rilievo geometrico dei fondi.

Si intese allora attribuire ai libri fondiari, in via di massima, un valore meramente descrittivo, enunciandosi nell'art. 75, un principio che, invero, attenta gravemente al valore delle iscrizioni ed alla serietà della istituzione.

La descrizione verbale di un immobile, senza un corrispondente piano geometrico che lo rappresenti e senza i segni tangibili della sua delimitazione sul suolo stesso, sarà assai spesso vana, e cioè soprattutto quando manchino opere stabili a cui la descrizione possa riferirsi.

Le norme si avvicinano, quanto più era possibile, a quello che dovrà essere l'assetto definitivo della proprietà fondiaria in Libia, sì da raggiungere quella fusione fra l'elemento giuridico e quello tecnico, che dà la convinzione assoluta di un diritto certo ed incontrovertibile, con un oggetto in oggetto in ogni sua parte determinato.

Questo si ottiene con le operazioni, rese obbligatorie pei fondi rustici (articoli 105 e 106).

Che se altrettanto non è stato possibile disporre per gli immobili urbani - ai quali peraltro provvedono norme che, come quelle degli articoli 103 e 104, dimostrano già l'intenzione di venire in ultimo ad egual risultato - si deve considerare che la difficoltà della identificazione e della esatta determinazione di consistenza si appalesa soprattutto per i fondi rustici, ed in ispecie pei terreni non cintati.

Per questi la iscrizione non basata su rilievo geometrico avrebbe inesattamente il nome di accertamento, dato che invece aprirebbe l'adito a tutte le incertezze ed a successive contestazioni.

***

Il capo 10° raccoglie disposizioni generali relative alla tenuta dei registri, al diritto di visione ai registri sussidiari, e disposizioni penali pei contravventori alle diverse norme imperative dell'ordinamento. L'art. 118 raffigura, nella distruzione o rimozione dei ter-

miri di confine, un reato speciale accanto a quello previsto dall'articolo 432 del Codice penale.

***

Fra le disposizioni transitorie - capo 11° - trovano posto alcune norme relative alla iscrizione con effetti giuridici dei beni demaniali, *auqaf* e collettivi, che col precedente ordinamento venivano iscritti anche in base a sole informazioni e d'ufficio, e norme pel regolamento delle impugnative in corso.

Speciale menzione merita la disposizione che tende a riconoscere come di proprietà libera i terreni che, situati alla periferia dei centri urbani, vennero, sotto il dominio ottomano, considerati come *miri* in concessione in base al codice delle terre del 1858. Ora, invece, tali terreni fan parte già delle zone urbane o son compresi anche nei piani regolatori: ai che il farli permanere in quella condizione giuridica di soggezione, che limita grandemente le facoltà dei possessori senza apportare un utile sensibile allo Stato, è sembrato del tutto dannoso.

Una modifica infine s'imponeva alle tariffe dei diritti dovuti per operazioni di accertamento e conservazione dei diritti fondiari, non bastando più per le mutate condizioni quelle vigenti a compensare l'Amministrazione delle spese occorrenti ed in tal senso si è provveduto portando un lieve aumento alle tariffe stabilite dall'ordinamento fondiario vigente.

***

Sire,

L'ordinamento fondiario, quale ora si presenta, nel complesso delle norme annesse al presente schema di decreto, e di cui sono state sommariamente esaminate le linee fondamentali, costituisce un nuovo sforzo rivolto a dare alla proprietà fondiaria in Libia quella base giuridica la quale, assicurando ai privati, indigeni e coloni, il riconoscimento dei propri diritti, rappresenta senza dubbio il più vivo fattore di tranquillità politica e di coesione sociale fra i vari elementi etnici della colonia: ed offre il più valido fondamento sul quale soltanto può cimentarsi l'azione colonizzatrice dello Stato ed avviarsi l'opera feconda di miglioramento economico delle popolazioni.

Ed è in questa ferma fiducia che prego la Maestà Vostra di voler apporre la sua augusta firma all'unito progetto di decreto.

Il ministro
ROSSI.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1207, *che approva le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i Nostri decreti 26 gennaio 1913, n. 48 e 29 giugno 1913, n. 838 relativi all'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica e la tabella annessa, viste d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna Colonia nel trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del testo italiano nel *Bollettino ufficiale* della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto: *Il guardasigilli*: RODINÒ.

NORME
per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica

CAPO I.

Dei beni immobili

Art. 1.

I beni immobili della Tripolitania o della Cirenaica sono demaniali, collettivi di tribù o villaggi, di proprietà privata o libera (*mulk*) e *auqaf*.

Art. 2.

I beni demaniali sono della colonia o dei municipi, e si distinguono in beni di demanio pubblico ed in beni patrimoniali.

Art. 3.

Fanno parte del demanio pubblico della colonia: il lido del mare e gli altri beni indicati all'art. 145 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, i corsi di acqua ed i rispettivi alvei (*uadi*), le sorgenti naturali, le vie carovaniere o destinate al transito della pastorizia trasmigrante, le strade e le piazze destinate all'uso pubblico, i mercati, i fari, i semafori e le stazioni radiotelegrafiche, le opere militari destinate alla difesa permanente (i campi di aviazione ed i parchi areostatici militari, le fortificazioni, le polveriere, ecc.), le zone dichiarate monumentali.

Le vie, le piazze, le fontane, i giardini pubblici e i mercati, che si trovano nell'interno dei distretti urbani, fanno parte del demanio pubblico dei Municipi.

Fanno anche parte del demanio pubblico della colonia o di quello dei Municipi, nel caso del comma precedente, i cimiteri cristiani, le chiese, ed in genere i luoghi destinati all'esercizio dei culti non musulmani, ferma sempre la loro destinazione sacra e purchè una diversa natura giuridica del diritto immobiliare non risulti da titoli o dalle particolari modalità del possesso.

Art. 4.

Sono beni patrimoniali della colonia: gli arenili, le sebche e i loro relitti i terreni improduttivi, incolti o abbandonati (*mauat*), le saline, cave o miniere, i boschi e le foreste, le strade ferrate, i beni caduti in confisca, quelli già del demanio di cui sia cessato

l'uso pubblico, nonchè i beni provenienti allo Stato per successione tutti quelli già appartenenti al fisco (*bayt al-mal*).

Sono beni patrimoniali dei Municipi quelli che essi possiedono a titolo di proprietà.

Art. 5.

Fanno anche parte del patrimonio della colonia, pur rimanendo sotto il regime di concessione perpetua, i terreni già appartenenti al demanio dello Stato ottomano e posseduti da privati mediante *tapu* (*erazi emirié* o *miri*).

Art. 6.

Sono collettivi i beni in uso e godimento di gruppi gentilizi o territoriali (tribù e loro frazioni, villaggi) in conformità delle consuetudini dei gruppi stessi, in quanto non deroghino alle leggi ed ai principî d'ordine pubblico della colonia.

Art. 7.

Sono di proprietà privata o libera (*mulk*) i beni di cui i privati o gli enti morali riconosciuti hanno in proprio il godimento e la libera disposizione, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e dalle consuetudini locali.

Art. 8.

I beni *awqâf* sono pubblici o privati.

Sono pubblici gli *awqâf* dei quali l'uso o le rendite sieno destinati ad un fine immediato di religione o di beneficenza.

Sono pubblici anche quelli *awqâf* l'utile dominio dei quali appartenga a privati a titolo di concessione perpetua mediante il corrispettivo di un canone a favore dell'Ente designato.

Sono pure *awqâf* pubblici le moschee, i marabutti, le zauie, i cimiteri musulmani, salvo che una diversa natura giuridica risulti dal titolo costitutivo o dalle particolari modalità del possesso.

Art. 9.

Sono privati (di famiglia o di posterità) gli *awqâf* le cui rendite sono destinate a un fine di religione o di beneficenza con diritto di godimento intermedio a favore di determinate persone, secondo la volontà del costituente.

Art. 10.

I beni immobili, relativamente alla loro destinazione, si distinguono in urbani o rustici.

Sono considerati beni urbani tutti gli immobili esistenti nel perimetro dei piani regolatori, o, in mancanza di essi, entro la cinta della città, coi relativi sobborghi e borgate, e dei paesi o villaggi, nonchè le costruzioni isolate di qualsiasi natura ed a qualunque uso destinate, che non siano da classificarsi come accessorî o pertinenze di fondi rustici.

Tutti gli altri immobili sono considerati come beni rustici.

CAPO II.

Degli uffici fondiari.

Art. 11.

Nei centri principali della Tripolitania e della Cirenaica sono istituiti con decreto del governatore uffici fondiari che provvedono agli accertamenti ed alla conservazione della proprietà fondiaria.

Nelle minori località, sedi di uffici di governo, possono essere costituite, con le stesse forme, sezioni dipendenti dagli uffici fondiari principali.

Il decreto che istituisce un ufficio fondiario od una sezione ne determina la circoscrizione che può essere ampliata o modificata con successivi decreti governatoriali.

Art. 12.

Ogni decreto che istituisce un ufficio fondiario od una sezione, o ne estende o modifica la circoscrizione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della colonia e affisso nell'albo degli uffici locali di Governo, dei Municipi o tribunali della Sciaria esistenti nella circoscrizione dell'ufficio stesso, nonchè nell'albo del tribunale regionale entro la cui giurisdizione trovasi l'ufficio medesimo.

La pubblicazione per affissione deve essere fatta in lingua italiana e in lingua araba.

Il decreto resta affisso per dieci giorni consecutivi.

Art. 13.

Il capo dell'ufficio fondiario è nominato con decreto del ministro delle colonie fra i magistrati od i funzionari del Regno o delle colonie forniti di laurea in giurisprudenza. Egli ha la direzione e la responsabilità dell'ufficio.

Il capo dell'ufficio può essere coadiuvato da sostituti che abbiano gli stessi requisiti. Essi provvedono agli accertamenti ed agli atti di conservazione della proprietà che sono loro affidati ed emettono le relative decisioni, la cui iscrizione nei registri e libri fondiari viene ordinata dal capo dell'ufficio.

Nel caso di assenza, mancanza od impedimento del capo dell'ufficio, ne esercita le funzioni il sostituto più anziano. Quando all'ufficio non siano addetti sostituti, il governatore provvede, con suo decreto, alla temporanea sostituzione con altro funzionario che può anche essere scelto tra i segretari dell'ufficio. Ove per altro si tratti di assenze non superiori ai due mesi, il capo dell'ufficio può sotto la sua responsabilità delegare tutte od alcune delle sue funzioni al segretario più anziano.

Art. 14.

Ad ogni ufficio fondiario è addetto personale pei servizi di segreteria e di traduzione o pel servizio tecnico.

Per la notificazione degli atti sono addetti messi notificatori.

Art. 15.

I segretari ricevono le domande e i documenti, eseguono le istruttorie loro affidate firmando gli atti relativi.

Il più anziano dei segretari ha la direzione dei servizi di segreteria sotto la vigilanza del capo dell'ufficio. Spetta a lui la conservazione degli atti, dei registri e dei titoli, nonchè di dare esecuzione alle decisioni, assicurandosi della loro esatta trascrizione nei registri e nei titoli fondiari. Egli tiene l'amministrazione delle spese d'ufficio e vi provvede mediante ordinativi approvati dal capo dell'ufficio.

Ad uno dei funzionari di segreteria sono affidate le attribuzioni di cassiere.

Art. 16.

Il capo dell'ufficio fondiario, oltre gli assegni corrispondenti al proprio grado, percepisce una speciale indennità, da determinarsi con decreto governatoriale, in relazione alla responsabilità inerente alla sua carica. In caso di assenza, mancanza od impedimento del capo dell'ufficio per un periodo che ecceda i due mesi, la suddetta indennità gli è conservata nella misura di un terzo ed in quella di due terzi è assegnata al sostituto od al funzionario delegato dal governatore a sostituirlo a sensi dell'ultimo comma dell'art. 13.

Con decreto governatoriale potrà essere assegnata un'indennità al funzionario che ha la direzione e la responsabilità del servizio di segreteria ed a quello cui sono affidate le attribuzioni di cassiere.

Parimenti con decreto governatoriale saranno fissate le indennità da corrispondersi al personale dell'ufficio per le trasferte che deve compiere.

Art. 17.

Presso ogni ufficio fondiario, od occorrendo anche presso le sezioni, è nominata, con decreto del governatore, una Commissione alla quale spetta di deliberare nei casi d'opposizione contro i risultati dell'accertamento.

La Commissione è costituita di quattro membri, di cui due cittadini metropolitani e due cittadini libici scelti fra i notabili ed i funzionari: il governatore può inoltre nominare membri supplenti.

Al principio di ogni anno la Commissione consultiva è rinnovata ma tutti i membri sono rieleggibili; essi devono risiedere nella circoscrizione dell'ufficio fondiario.

I membri della Commissione consultiva devono prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio nei modi e con le forme stabilite per gli assessori giudiziari.

Art. 18.

La Commissione è convocata dal capo dell'ufficio fondiario che la presiede.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della segreteria o ad un interprete.

Per la validità delle adunanze basta l'intervento di due membri oltre il presidente.

Per ogni seduta sarà assegnata a ciascuno dei membri intervenuti una medaglia di presenza, nella misura che verrà fissata dal governatore.

Chi non interviene senza giustificato motivo per tre volte consecutive è ritenuto dimissionario ed è sostituito con decreto del governatore, su richiesta del capo dell'ufficio fondiario.

Art. 19.

Il capo dell'Ufficio fondiario può sempre richiedere il parere alla Commissione su questioni d'indole generale ed in tutti gli altri casi nei quali lo ritenga opportuno.

CAPO III.

Degli accertamenti

Sezione I.

Delle domande

Art. 20.

Le operazioni di accertamento si compiono per zone, oppure per singoli immobili o gruppi di immobili.

Allorchè gli accertamenti si compiono per zone il capo dell'Ufficio fondiario, con pubblico avviso, rende nota la località nella quale saranno intrapresi gli accertamenti, che potranno comprendere o l'intero territorio di una città, paese o villaggio, o determinate regioni o quartieri, o sia la proprietà urbana che quella rustica separatamente, ed invita gli interessati a presentare le loro domande.

Nell'avviso stesso è indicato il termine decorso il quale l'Ufficio provvederà sulle domande presentate. Tale termine non esclude la presentazione di successive domande per gli immobili situati nelle zone indicate nell'avviso.

L'avviso è pubblicato, oltre che nei modi indicati nell'art. 12, anche mediante affissione presso gli altri Uffici fondiari della colonia, nonchè nelle piazze e nei mercati compresi nei luoghi di operazione ed in quegli altri modi che il capo dell'Ufficio riterrà opportuni.

Art. 21.

Hanno facoltà di presentare domanda di accertamento:

1° il proprietario o comproprietario;

2° l'usufruttuario e l'usuario;

3° l'enfiteuta;

4° il concessionario perpetuo o a tempo;

5° il possessore-utilista di immobile *waqf*;

6° il concessionario a *mugarsa*;

7° il creditore ipotecario o anticretico;

8° il sequestratario;

9° il creditore istante in esecuzione immobiliare

Art. 22.

Le domande di accertamento possono essere presentate, anche soltanto in lingua araba, dagli interessati personalmente, e per i minorenni, gli incapaci e gli assenti dai loro legali rappresentanti o dagli enti che curano l'amministrazione dei loro beni.

Alla domanda deve essere apposta all'atto della presentazione la firma o il sigillo del presentatore o l'indicazione che egli non sappia scrivere e devono essere allegati tutti i titoli e documenti probatori dei diritti di cui si chiede l'accertamento.

Per i beni demaniali le domande di accertamento sono di regola presentate dal segretario generale o dai locali uffici di governo. Per i beni *waqf* pubblici la presentazione è fatta dal loro amministratore.

Art. 23.

I moduli delle domande di accertamento sono rilasciati, oltrechè dagli uffici fondiari, dagli uffici locali di governo, i quali ultimi posso o farne distribuzione ai notabili e capi di tribù coll'obbligo da parte dei medesimi di non ricevere alcun compenso per la consegna del modulo a chi ne faccia richiesta. All'atto della presentazione di una domanda viene riscosso il diritto di cui alla relativa tariffa.

Le domande possono essere ricevute da qualunque ufficio fondiario o ufficio locale di governo che le trasmette subito all'ufficio fondiario competente.

Una ricevuta viene rilasciata dall'ufficio ricevente al presentatore; essa deve contenere, oltre la data della domanda, l'indicazione dell'immobile, gli estremi e la data dei documenti ed atti allegativi con l'avvertenza che essi in nessun caso potranno essere restituiti, tranne che non sia fatto luogo al chiesto accertamento.

Ogni domanda non può riferirsi che ad un solo accertamento e a più operazioni relative ad uno stesso immobile.

Ai documenti redatti in arabo o in turco possono essere allegate le relative traduzioni. Possono, inoltre, essere prodotti rilievi topografici, fotografie, attestazioni, ecc.

Qualora un documento serva per più accertamenti presso lo stesso ufficio fondiario, sarà sufficiente allegarlo ad una sola domanda facendone menzione nelle altre.

Art. 24.

Ogni domanda di accertamento deve contenere:

1° la data e il luogo di presentazione;

2° l'elenco numerico indicativo dei titoli, documenti ed atti ad essa alligati;

3° l'indicazione dell'oggetto specifico della domanda.

Occorre inoltre indicare con la maggiore cura e precisione possibili:

a) le generalità e il domicilio della persona a cui favore si chiede l'accertamento e, in caso di più comproprietari, le quote rispettive di ciascuno di essi o almeno la quota del comproprietario che abbia promosso l'istanza;

b) la natura giuridica dell'immobile ai sensi dell'art. 1 e seguenti;

c) la descrizione dell'immobile, e cioè:

1° se trattasi di fondo rustico, la natura e qualità del terreno e suoi accessori, il numero e la qualità degli alberi, il numero dei pozzi, il numero e la destinazione delle costruzioni e lo stato attuale del terreno, o, se trattasi di proprietà urbana, la destinazione e lo stato del fabbricato, i suoi accessori, il numero dei piani e dei vani per ciascun piano;

2° la ubicazione esatta, e cioè il nome della regione, contrada, località, quartiere, via o piazza, e il numero civico, nonchè la denominazione speciale ove esista;

3° la superficie in misura metrica e in misura locale;

4° l'esistenza o meno dei diritti reali a vantaggio dell'immobile, la loro natura e modo di esercizio e i titoli relativi;

5° i confini attuali e cioè la descrizione dei limiti divisori, se

esistono, e degli immobili confinanti con la indicazione altresì delle generalità dei proprietari degli immobili stessi;

6° il prezzo, infine, dell'immobile, ove risulti da atto a titolo oneroso posteriore al R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247;

d) la natura dei diritti reali gravanti sull'immobile e i relativi titoli costitutivi, traslativi o estintivi, nonchè le generalità e il domicilio dei titolari dei diritti stessi;

e) le generalità e il domicilio del possessore attuale, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Se è chiesta soltanto la iscrizione di un diritto reale su un immobile è sufficiente indicare, oltre ai dati di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma:

1° le generalità e il domicilio del titolare o dei titolari del diritto;

2° la natura di questo o i dati del titolo costitutivo;

3° la descrizione sommaria dell'immobile su cui grava il diritto reale;

4° le generalità e il domicilio del proprietario o dei comproprietari dell'immobile stesso e quelle del possessore attuale.

Trattandosi di domanda di accertamento presentata nell'interesse di minorenni, incapaci o assenti, occorre indicare le generalità e il domicilio dei loro rappresentanti e il titolo da cui deriva il diritto o l'obbligo di rappresentanza.

Le domande di accertamento che siano mancanti di qualcuno dei dati richiesti, devono essere, possibilmente, completate dal funzionario che le riceve, il quale a tal uopo chiederà agli interessati le opportune spiegazioni e informazioni all'atto della presentazione della domanda.

Art. 25.

Possono presentarsi domande di accertamento per singoli immobili o gruppi di immobili posti fuori delle zone di accertamento nei casi:

a) di espropriazione od occupazione temporanea per pubblica utilità;

b) di determinazione di strade pubbliche ed in genere di beni del demanio o di collettività;

c) di concessione di beni demaniali;

d) di reglamento di uso delle acque,

ed in genere in tutti i casi nei quali, a giudizio dell'Amministrazione, sia di pubblico interesse procedere all'accertamento di diritti fondiari.

Le domande di accertamento in tali casi sono presentate all'ufficio di governo viciniore, che le trasmette col proprio parere al segretario generale od al Commissariato regionale competente. Questi possono autorizzare l'ufficio fondiario a procedere all'accertamento.

Prima di iniziare procedura di accertamento l'ufficio fondiario pubblica un avviso contenente la sommaria descrizione dell'immobile ed i nomi degli istanti. L'avviso resta affisso per non meno di dieci giorni agli albi dell'ufficio fondiario, dell'ufficio di governo e del Municipio ove l'immobile è situato, e può essere pubblicato anche negli altri modi che riterranno opportuni.

Qualunque interessato può presentare domanda per lo stesso immobile di cui l'accertamento sia già stato autorizzato.

Art. 26.

Può procedersi di ufficio all'accertamento di immobili quando concorrano ragioni di pubblico interesse.

Nei casi di espropriazione per pubblica utilità o di esecuzione forzata può procedersi parimenti di ufficio sulla richiesta rispettivamente dell'Amministrazione o dell'autorità giudiziaria.

Prima di iniziare la procedura di accertamento il capo dell'ufficio fondiario deve rivolgere invito al proprietario presunto, ove risulti, ed agli eventuali interessati, a presentare nel termine che sarà indicato i titoli ed i documenti probatori dei diritti sull'immobile.

Copia dell'invito, contenente la sommaria descrizione dell'immobile, deve essere pubblicata nei modi indicati all'art. 25.

Qualora non venga presentata domanda e non siano esibiti titoli probatori - della natura di quelli indicati all'art. 30 - si procede all'accertamento provvisorio in base ai registri fondiari ottomani anche secondari, ed a tutti gli elementi dimostrativi dei diritti sugli immobili ai sensi dell'art. 32 richiedendosi di ufficio l'*ilm u-haber* dei capi quartiere.

Sezione II.

Delle prove

Art. 27.

Per quanto riguarda la sussistenza o la natura dei diritti preesistenti al R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, gli accertamenti sono fatti secondo le disposizioni delle leggi allora in vigore.

Art. 28.

Nel caso di coesistenza di titoli portanti diversa qualifica degli immobili, o di mancanza di qualsiasi titolo, l'ufficio fondiario ne determina la natura giuridica desumendola dalla norma, anche consuetudinaria, applicata o prevalente nel luogo.

Art. 29.

Gli accertamenti hanno carattere definitivo o provvisorio a seconda della natura e del valore della prova offerta dall'istante o raccolta d'ufficio.

Art. 30.

Fanno prova di diritti immobiliari e danno luogo all'accertamento definitivo:

1° i registri fondiari ottomani del *Defter Hakane* che siano ancora sussistenti o che si possano altrimenti ricostituire;

2° i titoli definitivi per la proprietà libera o per gli *awqaf igiaratèin* (*sened hakane*) ed i titoli definitivi per i terreni miri concessi (*tapú sened*) già rilasciati dal *Defter Hakane.*

3° i titoli provvisori rilasciati dagli uffici locali del *Defter Hakane* pei beni di cui al numero precedente;

4° gli atti di traslazione (*hoggie sciaraie*) rilasciati dal cadì prima dell'istituzione degli uffici suddetti;

5° gli atti di costituzione in *waqf* (*waqfie*) che siano stati confermati dal cadì;

6° le sentenze dell'autorità giudiziaria passate in giudicato.

Nei casi previsti ai nn. 2, 3 e 4 si richiede che al titolo corrisponda il possesso attuale.

I registri fondiari ottomani indicati nel n. 1 sono i registri perpetui così fondamentali (*essas daimi*) come dei processi verbali (*zapt daimi*), nonchè i registri dei processi verbali di verifica o controllo (*zapt ioclama*)

Ad essi sono parificati i registri mensili delle provenienze così perpetui come di controllo (*hassilat daimi* e *hassilat ioclama*) tanto negli originali quanto nelle copie esistenti nell'archivio imperiale di Costantinopoli.

Art. 31.

Non vi è luogo ad accertamento definitivo, ma può procedersi ad accertamento provvisorio quando un titolo abbia una imperfezione che può manifestarsi in uno dei seguenti casi:

1° quando dai registri fondiari ottomani o dagli altri documenti di cui al precedente articolo, non risultino dati sufficienti per la identificazione del proprietario o di tutti i comproprietari, e la indicazione esatta delle quote di questi ultimi;

2° quando dai registri e documenti stessi non risultino sufficientemente accertate la superficie, la consistenza e la delimitazione dell'immobile, e non sia stato possibile altrimenti precisarla, oppure dagli atti di accertamento emerga una contestazione su un preteso diritto reale, per il quale sia stata prodotta domanda di

accertamento, o quando infine dagli altri accertamenti in corso emerga una contestazione di confini che non sia possibile eliminare sull'accordo delle parti;

3° quando per lo stesso immobile siano prodotti titoli o documenti contraddittori o che non possono coesistere;

4° in tutti i casi in cui per difetti estrinseci dei titoli o documenti prodotti o per qualsiasi altro motivo possa fondatamente dubitarsi della consistenza o della natura del diritto da accertare.

Art. 32.

Indipendentemente dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'articolo precedente e in mancanza di titoli che facciano piena prova, si può procedere agli accertamenti provvisori su domanda degli interessati, avvalorata da documenti o prodotti dagli stessi o in possesso dell'Ufficio fondiario, atti a far conoscere i diritti esistenti sull'immobile (scritture private, registri secondari del *Defter Hakane*, del *Tahrir Emlak*, del *Vergu*).

In ogni caso deve provarsi l'attualità del possesso nei modi indicati all'art. 34.

In mancanza dei documenti indicati nel 1° comma può procedersi all'accertamento provvisorio mediante inchiesta che, risalendo dal possesso attuale, stabilisca tutti gli elementi necessari ad integrare il diritto richiesto.

Art. 33.

Gli *imam* e *muctar* di ciascun quartiere devono essere muniti di un sigillo personale, la cui impronta viene depositata nell'Ufficio fondiario prima che siano immessi nell'esercizio delle speciali funzioni che vengono loro affidate col presente decreto.

Ogni certificato in materia di diritti fondiari deve portare il sigillo e la firma dell'*imam* e del *muctar* del quartiere in cui è situato l'immobile. In caso di più immobili nello stesso quartiere è necessario redigere altrettanti certificati

Gli *imam* ed i *muctar* attestano mediante l'*ilm u-haber* il godimento o l'abbandono dell'esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo, lo stato attuale dell'immobile e qualsiasi altro fatto che possa avere efficacia nella procedura di accertamento.

Per i quartieri ebrei i rabbini sono equiparati, agli effetti del presente articolo, all' *imam* ed al *muctar* in quanto siano investiti delle funzioni di questi.

Art. 34.

L'attualità del possesso, nei casi in cui è richiesta, è di regola provata (salva opposizione o contestazione di terzi) con un certificato redatto ai sensi dell'articolo precedente o con atto di notorietà redatto a norma di legge.

Ove manchi o sia insufficiente una tale prova, si provvede con informazioni assunte direttamente dall'ufficio fondiario a mezzo delle autorità locali.

Del risultato di tali informazioni deve constare dai relativi verbali o rapporti che restano allegati ai fascicoli di accertamento.

S'intende attuale il possesso anche se esso siasi trasferito a titolo di successione legittima o testamentaria o per legato, da comprovarsi nelle forme legali. In tale ipotesi, la iscrizione definitiva è fatta a favore di chi risulta essere l'attuale proprietario. Qualora però non siano identificati tutti i coeredi o non siano determinabili le quote spettanti a ciascuno, l'accertamento deve essere fatto a titolo provvisorio.

Sezione III.

Delle istruttorie, opposizioni e decisioni

Art. 35.

Per ogni domanda di accertamento o per più domande relative ad uno stesso immobile si forma un fascicolo in cui sono raccolti tutti i documenti prodotti dagli interessati.

Ogni immobile dà luogo ad una istruttoria. L'ufficio fondiario ha facoltà di chiedere la produzione di nuovi documenti o raccoglierli di ufficio, di procedere a qualsiasi indagine suppletiva atta a meglio accertare la sussistenza e la natura del diritto di proprietà e i titolari del diritto stesso o dei diritti reali, nonchè la consistenza, la superficie, la destinazione e i confini dell'immobile.

A tale fine possono sentirsi gli interessati in persona, udirsi testimoni anche con giuramento, chiedersi informazioni alle autorità, eseguirsi sopraluoghi e rilievi con le norme indicate al capo IX.

Art. 36.

Esaurita l'istruttoria viene pubblicato a cura dell'ufficio fondiario un avviso (specchietto) contenente una sommaria notizia dei risultati della istruttoria stessa, cioè l'indicazione degli elementi raccolti circa la identificazione dell'immobile e del titolare del diritto di proprietà, nonchè circa i diritti reali gravanti sull'immobile stesso e i titolari relativi, e contenente anche l'avviso a chiunque vi abbia interesse a produrre opposizione presso l'ufficio fondiario, entro un termine di due mesi.

Qualora non possa procedersi all'accertamento per mancanza o insufficienza di elementi ne viene data notizia nell'avviso.

La pubblicazione dell'avviso viene eseguita mediante affissione agli albi dell'ufficio fondiario, dell'ufficio locale di Governo, del Municipio, del tribunale regionale e di quello della Sciaria per la durata di giorni venti.

Un esemplare dell'avviso è notificato a chi abbia fatta domanda d'accertamento ed a tutti gli altri interessati, ed un altro viene affisso alla porta o ad uno dei muri o degli ingressi dell'immobile che è oggetto della procedura d'accertamento.

Copia dell'avviso è altresì notificata all'*imam* ed al *muctar* del quartiere o al capo della tribù della cabila o del villaggio, nel cui territorio è situato l'immobile, nonchè agli uffici incaricati della tutela dei minori e degli incapaci e dell'amministrazione delle eredità vacanti e giacenti e dei beni degli assenti.

Il termine di due mesi per produrre opposizione decorre dalla data dell'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio fondiario e di ciò deve farsi menzione nell'avviso stesso.

È in facoltà del capo dell'ufficio di stabilire un termine maggiore qualora a suo giudizio ciò risulti necessario.

Art. 37.

Qualora non vi siano opposizioni, il capo dell'ufficio fondiario, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per fare opposizione, provvede con decisione succintamente motivata, per la inscrizione provvisoria e definitiva dell'immobile e degli eventuali diritti reali gravanti su di esso nei registri o libri fondiari, oppure, nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, respinge la domanda.

Ove nel corso della procedura di accertamento si presentino questioni che richiedano l'intervento di altre giurisdizioni, il capo dell'ufficio, con sua ordinanza, sospende la procedura fissando un termine alla parte interessata per la definizione delle questioni stesse

Art. 38.

Nel caso di comunione, se dai documenti presentati o dalla istruttoria compiuta non risultano tutti gli aventi diritto all'immobile e non sia possibile determinarli con speciali attestazioni rilasciate dal Cadi o dai capi quartiere, secondo le proprie competenze, l'accertamento può eseguirsi, in via provvisoria, anche per quote parti dell'immobile.

Nell'avviso, di cui all'art. 36, devono allora indicarsi le quote non accertate e nella decisione darsi anche i motivi del mancato accertamento di esse.

Art. 39.

Le opposizioni contro l'accertamento devono essere redatte su appositi moduli rilasciati dagli uffici fondiari e dagli uffici di Go-

verno, e presentate dagli opponenti, o dai loro rappresentanti o mandatari, a qualunque ufficio fondiario o di Governo che le trasmette subito all'ufficio fondiario competente.

È rilasciata una ricevuta contenente l'indicazione dei documenti che siano stati alligati alle opposizioni.

Art. 40.

Il capo dell'ufficio fondiario, ricevute le opposizioni, convoca la Commissione mediante semplice avviso scritto.

Le parti sono invitate, mediante avviso notificato nei modi di cui all'art. 43, a comparire davanti alla Commissione contemporaneamente o personalmente, od a mezzo di mandatari.

Nell'avviso sarà indicata la data dell'adunanza con l'avvertimento che sino a tale data gli atti dell'accertamento restano a disposizione delle parti interessate.

Le adunanze della Commissione sono pubbliche.

La Commissione, avuta la relazione dell'affare dal presidente, deve sentire in contradditorio l'opponente e gli altri interessati che, ove il capo dell'ufficio lo ritenga necessario, possono essere assistiti da legali patrocinatori. Può procedere a sopraluoghi, ordinare il rilievo dell'immobile, sentire testimoni anche con giuramento. I termini da essa fissati per la produzione di documenti o l'audizione di testimoni sono perentori.

I mezzi istruttori ed ogni altro provvedimento che occorra sono disposti con ordinanza del presidente non soggetta a reclamo. Per il resto si applicano, a giudizio insindacabile del presidente, le norme della procedura giudiziaria coloniale. Di ogni atto che si compia dalla Commissione è presa nota nel verbale dell'adunanza.

La Commissione, raccolti tutti gli elementi necessari, delibera sull'opposizione. Il dispositivo della decisione viene trascritto nel verbale delle adunanze: la motivazione è redatta dal presidente entro i dieci giorni successivi.

Art. 41.

Dell'esito delle domande e delle opposizioni viene dato agli interessati avviso scritto nel termine di giorni dieci dalla decisione. Questa va in ogni caso notificata al proprietario intestato, con invito a ritirare, ove sia il caso, il titolo, nonchè ai titolari dei diritti reali iscritti.

Quando non siasi potuto procedere ad alcun accertamento dell'immobile per mancanza od insufficienza di elementi, i documenti prodotti a corredo delle domande o delle opposizioni sono restituiti agli istanti ai quali viene notificato, con la decisione del capo dell'ufficio fondiario l'invito a ritirarli.

Art. 42.

Gli interessati, le cui domande siano state respinte, possono sempre presentare nuova domanda di accertamento concernente lo stesso immobile, qualora essa venga corredata da nuovi documenti.

Art. 43.

Tutte le notificazioni contemplate nelle presenti norme devono essere eseguite dal messo addetto all'ufficio fondiario o da uno dei messi degli uffici locali di Governo all'uopo delegato; e, fuori della località ove ha sede l'ufficio, a mezzo degli uffici postali, mediante lettera raccomandata aperta in franchigia e con la ricevuta di ritorno. Tali notificazioni si reputano regolarmente compiute ove la lettera risulti respinta dal destinatario. Qualora non esista ufficio postale nella località ove deve avere luogo la notificazione, essa sarà eseguita a cura dell'ufficio di Governo, o dai Reali carabinieri.

Quando infine si ignori il domicilio, la residenza e la dimora dell'interessato, la notificazione si reputa regolarmente avvenuta mediante affissione dell'atto all'albo dell'ufficio fondiario per giorni venti consecutivi.

CAPO IV.

Delle impugnative contro gli accertamenti

Art. 44.

Contro le decisioni dell'ufficio fondiario in sede di accertamento è ammessa l'impugnativa davanti al giudice regionale, il quale pronuncia, assistito in ogni caso da quattro funzionari, o notabili dei quali due cittadini metropolitani e due cittadini libici, aventi voto deliberativo.

Art. 45.

Le impugnative contro gli accertamenti sia definitivi che provvisori possono proporsi da chiunque vi abbia legittimo interesse ancorchè non sia intervenuto nella procedura di accertamento.

L'atto di impugnativa deve essere presentato in doppio originale alla segreteria dell'ufficio fondiario, che ne rilascia ricevuta, e viene notificato alle altre parti interessate a cura della segreteria stessa.

Oltre gli originali devono presentarsi tante copie dell'atto quante sono le parti a cui esso deve essere notificato.

Il capo dell'ufficio, previa ordinanza di iscrizione dell'atto d'impugnativa nei registri e titoli fondiari a sensi dell'art. 82, rimette uno degli originali con le proprie deduzioni al giudice regionale nel termine non maggiore di giorni dieci.

Art. 46.

Gli accertamenti compiuti in via definitiva possono essere impugnati entro cinque anni e soltanto nei casi seguenti:

1° Se l'accertamento sia stato l'effetto del dolo dell'istante a danno degli aventi diritto;

2° Se l'accertamento sia basato sopra documenti falsi e tali riconosciuti o dichiarati sia prima che dopo la decisione;

3° Se l'accertamento sia l'effetto di errore di fatto che risulti dagli atti e documenti di esso e che non possa correggersi a senso dell'articolo 92;

4° Se dopo l'accertamento venga recuperato un documento decisivo che non siasi potuto produrre per fatto di parte contraria.

L'accertamento che abbia portato ad iscrizione contraria ad altra precedente, relativa allo stesso immobile, può essere, in qualunque tempo, impugnato da chiunque vi abbia legittimo interesse, e anche dallo stesso capo dell'ufficio può essere proposto l'annullamento o la correzione davanti all'autorità giudiziaria competente a senso dell'articolo 44.

Contro l'accertamento provvisorio l'impugnativa può proporsi entro un anno e per qualunque motivo di fatto o di diritto. Trascorso tale termine senza che siano state prodotte impugnative, o qualora quelle presentate siano state respinte, l'accertamento diventa definitivo e potrà essere impugnato a norma del precedente comma.

I termini sopraccennati decorrono in tutti i casi dal giorno della pubblicazione delle iscrizioni di accertamento nel *Bollettino ufficiale* della colonia a sensi dell'art. 69.

Art. 47.

L'impugnativa contro una decisione che, in sede di accertamento abbia rifiutato un'iscrizione può proporsi entro tre mesi dalla notifica della decisione stessa e da coloro soltanto in confronto dei quali abbia avuto corso la procedura di accertamento.

Se peraltro l'impugnativa sia fondata su nuove prove il giudice regionale, con sua ordinanza, potrà rimettere l'istante davanti all'ufficio fondiario per il riesame della domanda, salvo sempre ad esso il diritto d'impugnare la nuova decisione a sensi dell'articolo precedente.

Art. 48.

Contro le sentenze emesse in sede d'impugnativa agli accertamenti fondiari, è ammesso il ricorso alla Corte di appello di Tripoli entro due mesi dalla loro notifica, se le sentenze stesse con-

itengano violazione od erronea applicazione di leggi, o disposizioni contraddittorie, ovvero se abbiano accolto massime fondamentali di diritto contrarie a quelle che costituiscono giurisprudenza costante della Corte stessa.

Possono proporre ricorso pei motivi suddetti il capo dell'ufficio fondiario, le parti intervenute nel giudizio di impugnativa e coloro in genere, che, non essendovi intervenuti, hanno legittimo interesse all'accertamento impugnato.

Contro la sentenza della Corte d'appello non è ammesso ricorso per Cassazione.

Art. 49.

Più impugnative contro il medesimo accertamento, anche se promosse in tempi diversi, ma prima di essere state, anche separatamente, decise, dànno luogo ad un unico giudizio.

Art. 50.

L'autorità giudiziaria investita del giudizio d'impugnativa può chiedere copie od estratti di registri, atti e documenti che interessino la controversia ed eccezionalmente può richiamare anche i fascicoli originali di accertamento.

Il capo dell'ufficio fondiario, qualora intervenga nel giudizio, non assume mai veste di parte, ma può fare tutte le deduzioni e proporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni nell'interesse del libro fondiario.

Art. 51.

Esaurito il giudizio di impugnativa o passata in giudicato la sentenza, copia di questa deve trasmettersi, a cura della cancelleria, all'ufficio fondiario il quale procede alle relative inscrizioni nei registri e titoli fondiari.

Art. 52.

In tutti i giudizi relativi agli accertamenti il capo dell'ufficio fondiario e la pubblica amministrazione non possono mai essere condannati nelle spese od a risarcimento di danni.

Art. 53.

Le impugnative non nuocciono ai terzi che abbiano precedentemente acquistato l'immobile o diritti su di esso a titolo oneroso ed in buona fede.

Capo V.

Delle iscrizioni fondamentali o d'impianto e dei registri fondiari

Sezione I.

Delle iscrizioni

Art. 54.

L'accertamento di ogni immobile dà luogo ad una iscrizione fondamentale o d'impianto in un registro generale ed in un registro speciale secondo la natura giuridica dell'immobile qualificato a sensi dell'art. 1 e seguenti.

Art. 55.

L'iscrizione deve aver luogo nello stesso giorno della emissione della decisione.

Contemporaneamente all'iscrizione si annullano i titoli che servirono di base alla iscrizione stessa, mediante un timbro perforante, o vi si appone il timbro dell'ufficio.

Art. 56.

Più immobili contigui della stessa natura giuridica, partinenti alla stessa persona e non gravati singolarmente da separati diritti reali, possono, a giudizio del capo d'ufficio, formare oggetto di un solo accertamento ed essere iscritti come unico corpo di immobili, salvo al proprietario il diritto di chiedere iscrizioni e titoli separati.

Art. 57.

Se per uno stesso immobile coesistano quote di diversa natura giuridica, si fanno, oltre l'iscrizione complessiva nel registro generale, tanto iscrizioni nei diversi registri speciali quanti sono i gruppi di quote della stessa natura giuridica.

Le sopraelevazioni o le piantagioni di proprietà libera esistenti su terreni demaniali od *awqaf* sono iscritte separatamente nel libro fondiario, salvo la iscrizione del suolo nei registri speciali dei beni demaniali od *awqaf*.

Sezione II.

Del registro generale

Art. 58.

Ogni città, paese o villaggio ha un proprio registro generale separatamente per la proprietà urbana e per quella rustica.

Qualora se ne riconosca la convenienza si può tenere un solo registro per più centri abitati contigui o vicini.

Ogni registro può constare di più volumi, ogni volume è costituito di cento fogli. Per le maggiori località i registri possono essere costituiti di più centinaia di fogli in numero però non superiore ai cinquecento.

Presso il Ministero delle colonie è conservata copia del registro generale. All'uopo gli uffici fondiari inviano alla fine di ogni trimestre copia dei fogli compilati nel semestre stesso.

Art. 59.

Gli immobili accertati, qualunque sia la loro natura giuridica, sono iscritti nel registro generale secondo l'ordine e la data indicati nelle decisioni che ne dispongono l'iscrizione.

Il registro generale deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'esatta determinazione dei fondi e degli aventi diritto sui medesimi, e cioè la descrizione dell'immobile (ubicazione, confini, superficie); la natura del diritto immobiliare ed il titolo di base per la iscrizione; le generalità del titolare; i diritti reali gravanti sull'immobile con i relativi titolari; i trasferimenti con le indicazioni relative ai nuovi titolari e, in caso di atti a titolo oneroso, il prezzo portato nell'atto, e infine le domande giudiziali e le impugnative col loro esito.

Il registro deve essere tenuto al corrente di ogni movimento relativo alla situazione giuridica degli immobili iscritti, conformemente ai dati risultanti dai registri speciali.

Sezione III.

Dei registri speciali e libri fondiari

Art. 60.

Per ogni paese, città o villaggio sono tenuti i registri speciali seguenti:

a) registro dei beni demaniali;
b) registro dei beni delle fondazioni pie musulmane od *awqaf*;
c) registro dei beni collettivi di tribù e villaggi;
d) registro dei beni di proprietà libera.

I registri dei beni di proprietà libera prendono il nome di libri fondiari.

Sono inoltre tenuti i registri suppletivi seguenti:

a) registro dei beni demaniali in concessione;
b) registro dei beni *awqàf* a doppia corrisposta (*igiaratèin*).

I registri speciali si distinguono, in relazione all'accertamento, in definitivi e provvisori e, in relazione all'art. 10, in urbani e rustici. Essi sono redatti in lingua italiana e contengono la traduzione in lingua araba.

Art. 61.

Sono inscritti nel registro dei beni demaniali gli immobili del demanio della colonia e dei Municipi con indicazione specifica se trattasi di demanio pubblico o patrimoniale.

Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo capoverso dell'art. 59.

A richiesta del segretario generale o dell'Amministrazione municipale, i beni patrimoniali della colonia e dei Municipi possono iscriversi anche nel registro della proprietà libera (libro fondiario) dando luogo al rilascio dei relativi titoli.

Art. 62.

Le concessioni di beni demaniali, sia perpetue che a tempo, sono iscritte nell'apposito registro suppletivo dopo iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente.

Nel registro suppletivo devono essere indicati il titolo ed il titolare della concessione, il prezzo o canone, le condizioni e la durata della concessione, nonchè le successive variazioni o passaggi.

Art. 63.

Nel registro dei beni *awqàf* sono iscritti gli immobili *awqàf*, sia pubblici che privati.

Il registro deve contenere, oltre le indicazioni di cui al 1° capoverso dell'art. 59, quelle relative al titolo costitutivo, qualora esista, al costituente, alla destinazione da questi voluta e a quella in effetti esistente (ente beneficiario) nonchè al modo di amministrazione dell'immobile.

Per gli *awqaf* privati o di famiglia o posterità devono indicarsi altresì le generalità e il domicilio del beneficiario attuale e dei successivi, dell'amministratore o gerente (*mutuelli*) e del sorvegliante, qualora vi sia.

Art. 64.

I beni *awqaf* a doppia corrisposta (*igiaratèin*) sono iscritti, oltrechè nel registro di cui al precedente articolo, nell'apposito registro suppletivo con l'indicazione del titolo di concessione a doppia corrisposta, delle generalità e domicilio del possessore, del prezzo e canone annuo, degli eventuali diritti reali gravanti sull'immobile, dei successivi trasferimenti in relazione anche all'eventuale allargamento del diritto di successione, nonchè delle demande giudiziali e delle sentenze.

Art. 65.

Il registro dei beni collettivi di tribù e villaggi deve contenere la indicazione del genere e modo di godimento a favore della collettività, la denominazione delle tribù o cabile, sottotribù o sottocabile *ailet e beit* che costituiscono la collettività stessa; quella dei villaggi di stabile dimora o delle località ove gli accampamenti periodicamente o consuetudinariamente vengono stabiliti, se trattasi di tribù nomadi; la indicazione del numero approssimativo dei membri o almeno delle famiglie di ogni collettività che gode l'immobile, nonchè le eventuali limitazioni circa l'esercizio del godimento in confronto di altre collettività, del demanio o di altri, e se vi è luogo, l'ammontare o il quantitativo e la natura del canone annualmente corrisposto o dovuto allo Stato.

Nel registro è inoltre fatta annotazione degli estremi e della natura del titolo originario di concessione, se esista o venga prodotto, o, in mancanza del titolo o di altri documenti che siano atti a surrogarlo, sarà fatta menzione dell'uso immemorabile, qualora ne risulti l'esistenza in base ad elementi degni di fede, o sentiti i capi delle tribù o cabile a cui favore è fatto l'accertamento e quelli delle tribù o cabile limitrofe.

Per ogni bene di godimento collettivo è allegato, se possibile, al fascicolo d'accertamento un rilievo planimetrico alla scala che sarà ritenuta sufficiente.

Un estratto delle decisioni del governatore sulle controversie di cui all'art. 33 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, sull'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica, è allegato al rispettivo fascicolo di accertamento, previe le opportune annotazioni.

Art. 66.

I beni di proprietà libera vengono iscritti nel libro fondiario.

Ogni città, paese o villaggio compresi i borghi del rispettivo territorio, ha un volume almeno del libro fondiario. Qualora le condizioni lo richiedano, ogni quartiere di città può avere un suo volume particolare.

Ogni volume consta di duecento fogli.

In ogni foglio intiero è contenuta la descrizione di un solo immobile in lingua italiana dal lato sinistro e in lingua araba dal lato destro.

Le iscrizioni hanno luogo secondo un numero d'ordine progressivo e perpetuo.

La parte superiore del foglio indica la ubicazione, natura, destinazione, consistenza, superficie e i confini dell'immobile, il prezzo di esso, ove risulti da atto a titolo oneroso, le generalità e il domicilio del titolare, le quote di comproprietà, la natura e data del titolo che dette luogo alla iscrizione e la data della iscrizione stessa.

La parte inferiore indica in ispeciali quadri i passaggi e trasferimenti dell'immobile, la costituzione o i passaggi di diritti reali, le domande giudiziali, compreso le impugnative, ed il loro esito, ed infine la data del rilascio o consegna del titolo con la firma o sigillo del ricevente.

Ogni annotazione è firmata dal capo dell'Ufficio fondiario.

Nel testo arabo viene inoltre accertata la esattezza della traduzione dall'interprete dell'Ufficio.

Art. 67.

Presso ciascun ufficio fondiario è tenuto, in corrispondenza dei libri fondiari o complessivamente per la proprietà rustica o urbana o per gli accertamenti definitivi e provvisori, un unico registro dei fogli complementari ai libri fondiari.

Ogni foglio intero di tale registro contiene le successive annotazioni, dal lato sinistro nel testo italiano e dal destro, nel testo arabo, di altre costituzioni o passaggi di diritti reali o di altre eventuali domande giudiziali o impugnative contro l'accertamento che non abbiano potuto trovare posto nel foglio del libro fondiario. Esaurito il primo foglio, le successive annotazioni vengono fatte in altri fogli complementari. Per gli ulteriori trasferimenti dell'immobile che non possono iscriversi nel foglio del libro fondiario, si procede a nuova iscrizione in altro foglio del libro stesso.

Ogni foglio complementare costituisce parte integrante del libro fondiario, di cui rappresenta la continuazione ad ogni giuridico effetto, e del precedente foglio complementare, qualora esista, relativo allo stesso immobile.

Art. 68.

L'iscrizione definitiva di un immobile accertato provvisoriamente ha luogo d'ufficio, quando dalle mancanti annotazioni nel registro fondiario risulti non essere stata prodotta nel termine di due anni a sensi dell'art. 46 alcuna impugnativa. La decisione deve essere emessa non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine suddetto, e della nuova iscrizione nel registro fondiario deve essere data notizia all'interessato, pel ritiro del titolo definitivo, ove ne ricorra il caso, previo annullamento di quello provvisorio.

Qualora risulti dal registro fondiario l'iscrizione di una o più impugnative, si fa luogo alla iscrizione definitiva, pure d'ufficio, allorchè da sentenza passata in giudicato emerga l'esito sfavorevole di tutte le impugnative stesse, sempre che sia scaduto il termine suddetto. Se l'impugnativa sia stata accolta, l'iscrizione definitiva ha luogo con decisione del capo dell'ufficio fondiario, emessa a de-

manda dell'interessato e sulla semplice produzione di copia della sentenza definitiva, o anche d'ufficio.

Art. 69.

Le iscrizioni nei registri e nei libri fondiari sono rese pubbliche mediante elenchi in lingua italiana ed araba, da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, e da affiggersi all'albo dell'ufficio fondiario.

CAPO VI.

Dei titoli e certificati fondiari

Art. 70.

Le iscrizioni nei registri fondiari dànno luogo al rilascio di titoli per i beni di proprietà libera e di certificati pei beni demaniali, *awqaf* e di godimento collettivo.

Art. 71.

Contemporaneamente all'iscrizione di un bene di proprietà libera, rustico o urbano, nel relativo libro fondiario degli accertamenti definitivi o provvisori, viene redatto il titolo in piena conformità al foglio del libro fondiario in cui è fatta l'iscrizione dell'immobile.

I titoli sono di due tipi: definitivi e provvisori. Ogni tipo è comune per la proprietà urbana o per quella rustica. Ogni titolo è a foglio intero e viene redatto in italiano nel foglio sinistro ed in arabo nel foglio destro. In caso di discordanza fra i due testi, fa fede il testo italiano.

I titoli sono riuniti a fascicoli di cento esemplari per ogni tipo e portano un numero progressivo perpetuo.

Fino a quando non sia stato ritirato dall'avente diritto, il titolo deve rimanere attaccato alla matrice, salvo il disposto dell'art. 75 secondo comma.

Chi ha diritto al rilascio del titolo, all'atto del ritiro di esso deve apporre la firma o il sigillo nel libro fondiario e nella matrice del titolo, al quale viene applicato il bollo dell'ufficio che lo rilascia.

Art. 72.

Ogni titolo deve essere tenuto sempre in perfetta corrispondenza colle indicazioni del foglio del libro fondiario.

Esso contiene al lato esterno dei due fogli, oltre alle altre secondarie, tutte le indicazioni atte a individuare l'immobile e il titolare del diritto di proprietà, nonchè quelle relative al titolo che servì di base per l'iscrizione nel libro fondiario.

La parte interna dei due fogli è destinata alle eventuali annotazioni relative:

1° a tre successivi passaggi e trasferimenti della proprietà dell'immobile;

2° a due successive iscrizioni di costituzione e passaggio di diritti reali e all'annullamento delle relative precedenti iscrizioni, anche solo parziali;

3° a due domande giudiziali, comprese le impugnative, circa la costituzione o il passaggio della proprietà o di diritti reali e circa l'esito delle medesime.

Art. 73.

Qualora al foglio del libro fondiario ove figura iscritto l'immobile facciano seguito uno o più fogli del registro complementare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 67, anche al titolo vanno annessi, in modo da non poterne essere separati, uno o più fogli complementari, formanti parte integrante di esso.

I fogli complementari dei titoli sia provvisori che definitivi, sono di un unico tipo, identici ai fogli complementari dei libri fondiari, uniti a fascicoli di cento esemplari e a matrice, da cui si staccano all'atto del rilascio, applicandovi il bollo d'ufficio.

Ogni foglio da un lato contiene il testo arabo, dall'altro quello italiano, porta un numero progressivo perpetuo, nonchè i numeri di riferimento del titolo cui va annesso e dei fogli precedenti di cui sia la continuazione e di quello che eventualmente lo segua.

Art. 74.

Ogni foglio complementare del titolo, in conformità a quello del libro fondiario, è destinato a potere indicare gli estremi relativi alle successive annotazioni ai sensi dell'art. 67.

Qualora l'immobile, cui il foglio si riferisce, si trovi iscritto nel libro fondiario degli accertamenti provvisori e venga poscia iscritto in quello degli accertamenti definitivi, oppure sia trascritto da uno ad altro foglio dello stesso libro fondiario, il foglio complementare del titolo, seguendo le sorti di questo, resta annullato.

Art. 75.

Il rilascio di un titolo, sia definitivo che provvisorio, per la prima volta non può farsi qualora non siano stati esibiti i titoli che fossero stati rilasciati dal cessato catasto ottomano per tutte le quote di proprietà dell'immobile, per la totalità delle quali il nuovo titolo venne redatto, o qualora dagli atti d'accertamento non risulti lo smarrimento, la distruzione o la impossibilità del ricupero dei vecchi titoli.

Decorso un anno dalla redazione del titolo o dall'ultima iscrizione fattavi, senza che quegli che abbia diritto, giusta gli articoli successivi, al rilascio di esso lo ritiri, esso sarà distaccato dalla matrice e depositato nel fascicolo d'accertamento, per rimanere a disposizione di chi provi averne diritto.

In ogni caso in cui un titolo, sia definitivo che provvisorio, debba sostituirsi con un altro titolo, non potrà essere consegnato il nuovo, se prima non sia stato ritirato e annullato il vecchio, o non siasi altrimenti provveduto al suo annullamento ai sensi dell'art. 78.

Art. 76.

Il titolo deve essere rilasciato all'intestatario in persona, che sia maggiore d'età ed abbia la capacità dei diritti civili secondo il suo statuto personale, o ad un suo procuratore speciale.

Per i minori, gli incapaci e gli assenti, il rilascio è fatto alle persone dei loro legali rappresentanti od ai procuratori di questi ultimi.

Per le donne cittadine musulmane maggiorenni, maritate o nubili, in mancanza di procuratore speciale può presentarsi il marito o uno dei parenti accompagnato dal *muctar* del quartiere o da due testimoni fidefacienti della sua identità personale e del consenso dell'interessata alla consegna del titolo nelle mani del parente stesso.

Art. 77.

Qualora l'immobile sia iscritto a favore di più persone, per il rilascio del titolo si osservano le norme seguenti, fermo restando il disposto dell'articolo precedente:

1° quando risulti il consenso di tutti gli intestatari o di chi legalmente li rappresenta, il titolo è consegnato alla persona da essi concordemente indicata;

2° quando non risulti tale consenso, il rilascio avviene d'ufficio a favore di colui che risulti iscritto per una quota superiore alla metà dell'intera proprietà, o abbia riunito il consenso di tanti comproprietari, in modo che la somma di tutte le loro quote superi la metà stessa;

3° quando dagli atti di accertamento risultino irreperibili o assenti uno o più intestari, il titolo viene rilasciato a chi rappresenta la quota maggiore, sempre che non sia inferiore al terzo dell'intera proprietà.

Negli altri casi il titolo rimane presso l'ufficio fondiario, ove non sia diversamente disposto dall'autorità giudiziaria.

Quelli dei comproprietari a cui favore non sia stato fatto il rilascio del titolo hanno diritto ad ottenere uno speciale certificato ai sensi dell'art. 115 capoverso 3°.

Art. 78.

In tutti i casi in cui, nonostante invito regolarmente notificato non sia esibito all'ufficio fondiario un titolo di proprietà nè siasi potuto ricuperarlo anche a mezzo di sequestro, deve procedersi a suo annullamento.

A tale uopo, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine prefisso per la presentazione del titolo viene pubblicato un avviso in italiano o in arabo, agli albi dell'ufficio fondiario, del municipio e dell'ufficio locale di Governo e possibilmente anche nel quartiere in cui sia situato l'immobile, nonchè nel *Bollettino ufficiale* della colonia. Tale avviso, contenente gli estremi del titolo, il motivo per il quale ne venne disposta la produzione e la indicazione delle generalità di colui al quale sia stato l'ultima volta rilasciato, fisserà un termine ulteriore di venti giorni per la presentazione del titolo stesso all'ufficio fondiario, con diffida che in caso contrario sarà dichiarato nullo e inefficace. Questo termine no decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'affissione dell'avviso all'albo dell'ufficio fondiario.

Trascorso infruttuosamente detto termine, viene emesso il decreto di annullamento del titolo non presentato ed è fatta la relativa annotazione nel foglio del libro fondiario ove è iscritto l'immobile e precisamente nel quadro ivi destinato alle osservazioni, e contemporaneamente viene redatto il duplicato del titolo stesso e dei relativi fogli complementari se sia il caso.

Di ciò è data notizia con un avviso da pubblicarsi come il precedente.

Art. 79.

Ogni duplicato di titolo porta un timbro a umido con la dicitura: « Duplicato del titolo n.... per annullamento dell'originale » e l'indicazione del giorno in cui viene redatto.

Qualora per la natura dell'operazione da eseguire non sia il caso di redigere tale duplicato, si fa soltanto menzione dell'annullamento del vecchio titolo, con riferimento al motivo pel quale il duplicato non viene redatto e al nuovo foglio del libro fondiario in cui l'immobile viene iscritto, fermo restando l'obbligo di darne notizia al pubblico.

Se il titolo venga presentato posteriormente all'annullamento viene ad esso apposto il timbro perforante con la dicitura « Annullato » e si alliga al fascicolo d'accertamento.

Pel rilascio di un duplicato su istanza di parte, occorre la denunzia della distrazione o dello smarrimento del titolo da parte di colui cui era stato consegnato.

Alla denuncia devono essere uniti possibilmente i documenti e certificati attestanti la perdita del titolo. Entro dieci giorni dalla denuncia viene pubblicato l'avviso di cui all'articolo precedente e successivamente saranno seguite le altre norme ivi indicate.

Art. 80.

I possessori degli immobili iscritti nei registri dei beni demaniali *awqaf* e collettivi, possono richiedere il certificato della iscrizione.

Il certificato attesta, ad ogni effetto di legge, la situazione giuridica dell'immobile sino alla data del certificato stesso.

CAPO VII.

Delle iscrizioni successive all'accertamento

Sezione I.

Della iscrizione degli atti e delle sentenze

Art. 81.

Sono soggetti alla iscrizione nei registri e libri fondiari e non hanno efficacia neanche fra le parti, se non dalla data dell'avvenuta iscrizione:

1° tutti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che importino trasferimento, attribuzione o rinuncia del diritto di proprietà;

2° i passaggi di proprietà a causa di morte;

3° gli atti costitutivi, modificativi, traslativi, estintivi o che importino rinuncia di diritti reali gravanti sull'immobile, quali l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le ipoteche e le servitù prediali;

4° i contratti di anticresi;

5° i contratti che contengono la costituzione in dote dell'immobile o del diritto reale iscritto, la clausola del reimpiego e la comunione tra i coniugi;

6° i contratti di locazione per una durata eccedente i nove anni;

7° i contratti di Società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili;

8° i contratti di *mugarsa* per gli effetti di cui sono capaci anche prima che operino il trasferimento di proprietà;

9° gli atti recanti trasferimento o attribuzione di beni di proprietà libera a favore del demanio della colonia, nonchè gli atti di alienazione o concessione di beni demaniali;

10° gli atti di costituzione di *waqf* su immobili e gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei diritti afferenti sui beni *awqaf*;

11° le sentenze passate in giudicato su uno degli oggetti indicati ai numeri precedenti, le sentenze di vendita all'incanto o dichiarative della esistenza di una convenzione della natura di quelle enunciate nei numeri da 1 a 10, e le sentenze dichiarative di fallimento, quando in esse siano compresi beni immobili; ed in generale tutte le sentenze, le convenzioni e gli atti che importano variazioni relative alla sussistenza, all'esercizio ed alla disponibilità del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

Nel caso previsto al n. 9 deve essere di regola unita alla domanda di iscrizione anche la planimetria dell'immobile, alla scala che si riterrà sufficiente.

Art. 82.

Sono altresì soggetti ad iscrizione, per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:

1° la rinuncia all'eredità e la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario;

2° il precetto immobiliare.

3° le domande giudiziali che si riferiscono ad uno degli oggetti indicati all'articolo precedente, ovvero alla libera disponibilità del diritto iscritto o alla capacità del titolare, nonchè quelle relative all'azione di preemzione (*scefa*);

4° i ricorsi per impugnativa all'accertamento, ricevuti ai sensi dell'art. 45.

L'effetto giuridico delle sentenze è retroatto alla data di iscrizione della relativa domanda giudiziale, a meno che la sentenza stessa non disponga altrimenti.

Art. 83.

In tutti i casi indicati nell'art. 81 l'obbligo di chiedere la iscrizione nell'interesse della parte, spetta al notaio o a qualsiasi pubblico ufficiale che abbia ricevuto, autenticato, omologato, vistato o rilasciato l'atto soggetto ad iscrizione.

Questa deve essere richiesta nel termine di giorni trenta dalla data dell'atto relativo.

Trattandosi di atti pubblici ricevuti dal cadì, tale obbligo spetta al segretario del tribunale della sceria.

Per le sentenze dell'autorità giudiziaria e per quelle da questa omologate o vistate, l'iscrizione è richiesta dal procuratore della parte che ha ottenuto la sentenza, e, in mancanza del procuratore, dal cancelliere del tribunale o da chi ne esercita le funzioni.

Spetta parimenti al cancelliere del tribunale chiedere la inscrizione delle dichiarazioni di rinunzia e di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario.

Nei casi indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 82 l'iscrizione deve essere richiesta dal procuratore della parte ed in mancanza dall'uf

ciale o dal cancelliere del tribunale, quando l'opera dell'ufficiale giudiziario non sia stata richiesta.

Nessun diritto o compenso spetta al notaio o ai pubblici ufficiali anzidetti per la redazione delle domande di iscrizione e per la presentazione di esse all'ufficio fondiario.

Art. 84.

Le domande di iscrizione devono essere compilate sui moduli speciali, che si rilasciano dagli uffici fondiari.

Ad ogni domanda deve essere unito il documento in base al quale viene richiesta l'iscrizione e, qualora trattisi di bene di proprietà libera, il titolo relativo.

La mancanza di produzione del titolo di proprietà libera deve essere sufficientemente giustificata nella domanda, indicando possibilmente le generalità o il domicilio del possessore attuale del titolo, perchè possa provvedersi ai sensi dell'art. 78.

Alla domanda va sempre unita la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse e dei diritti dovuti per l'atto.

Art. 85.

Il titolo in forza del quale va eseguita l'iscrizione deve essere giuridicamente abile per l'acquisto o la trasmissione o l'estinzione del diritto, secondo le leggi in vigore nella colonia.

I documenti in base ai quali può procedersi all'iscrizione devono essere redatti in forma autentica o accertati giudizialmente e, qualora occorra, debitamente legalizzati.

Art. 86.

Non può essere dato corso a nessuna iscrizione che ne presupponga una intermedia, se prima non siasi provveduto a quest'ultima anche su sola istanza dell'ultimo denunziante, salvo, quando trattasi di un immobile non ancora accertato, il disposto dell'articolo 91.

Art. 87.

In ogni ufficio fondiario devono essere tenuti i seguenti registri per la iscrizione degli atti e delle sentenze:

1° il registro dei passaggi o delle attribuzioni di proprietà;

2° il registro delle costituzioni e dei passaggi di diritti reali, eccettuate le ipoteche;

3° il registro delle costituzioni e dei passaggi di diritti ipotecari;

4° il registro delle domande giudiziali e delle sentenze.

Qualsiasi domanda d'iscrizione, appena pervenuta, deve essere registrata in ordine rigorosamente cronologico, e con la indicazione del giorno e dell'ora, nel relativo registro, in cui vengono successivamente segnati i provvedimenti adottati.

Sarà inoltre rilasciata all'esibitore una speciale ricevuta della domanda dei documenti e dei titoli presentati.

Le annotazioni nei detti registri fanno piena prova, a tutti gli effetti della data e dell'ordine di precedenza delle domande presentate e delle istanze giudiziali pervenute.

Art. 88.

Le iscrizioni devono essere fatte nei registri e libri fondiari in un termine non maggiore di cinque giorni dalla data della presentazione della domanda.

Qualora trattisi di bene di proprietà libera e con la domanda non siasi esibito il titolo, il termine suddetto decorre dalla data in cui il titolo venga ulteriormente prodotto o invece sia stato annullato ai sensi dell'art. 78.

L'iscrizione è sempre fatta con riferimento alla data della presentazione della domanda annotata nei registri di cui all'articolo precedente, ed avrà effetto giuridico dalla data di tale annotazione.

Art. 89.

Nessuna iscrizione può essere fatta nei libri fondiari o sui titoli senza che sia stata disposta con decisione del capo dell'ufficio fondiario e da lui firmata.

Dovrà essere rifiutata l'iscrizione quando dalla domanda e dai documenti esibiti non risultino le indicazioni relative alla registrazione dell'immobile nei registri o nei libri fondiari.

Qualora il capo dell'ufficio fondiario creda, per qualsiasi motivo, di non procedere all'iscrizione richiesta, deve emettere decisione motivata da notificarsi, entro il giorno successivo, all'istante.

Contro la decisione che nega una iscrizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notifica, il ricorso al tribunale regionale con gli ordinari gravami stabiliti dall'ordinamento giudiziario coloniale.

Per il ricorso sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 53 del presente ordinamento.

Art. 90.

Nella stipulazione degli atti indicati all'art. 81 i notari ed i Cadi e gli altri pubblici ufficiali che ne esercitano le funzioni hanno l'obbligo di riferirsi alle iscrizioni dei registri fondiari ed ai titoli di proprietà libera relativi agli immobili oggetto delle convenzioni.

Qualora non sia stata ancora eseguita l'iscrizione dello immobile oggetto della convenzione, ma ne sia in corso l'accertamento, il capo dell'Ufficio fondiario deve rilasciare ai pubblici ufficiali stipulanti, se lo richiedano e a pagamento, un certificato da cui risultino lo stato della procedura e le contestazioni esistenti.

Ogni responsabilità da parte dei pubblici ufficiali suddetti cessa con la notizia che essi avranno dato ai contraenti del contenuto dei titoli fondiari o dei certificati rilasciati ai sensi del precedente comma.

Sezione II.

Della iscrizione provvisoria degli atti e delle sentenze

Art. 91.

Se i beni formanti oggetto degli atti o delle sentenze di cui agli articoli 81 e 82 non si trovino già iscritti nei registri fondiari, non si fa luogo alla iscrizione prevista dai suddetti articoli se non sia già in corso l'accertamento o non ne venga in pari tempo presentata domanda.

Le domande di accertamento così presentate, hanno precedenza sulle altre e l'avviso previsto nell'art. 36 deve essere pubblicato nel termine massimo di mesi quattro dalla presentazione delle domande stesse. Tale termine potrà essere prorogato solo quando la istruttoria presenti speciali difficoltà di indagine e con provvedimento motivato da notificarsi a chi abbia fatta la domanda d'accertamento o di iscrizione.

L'iscrizione dell'atto o della sentenza deve nel frattempo essere provvisoriamente fatta nei registri indicati all'art. 87, e successivamente, compiuto l'accertamento dell'immobile, con la stessa decisione che disponga l'iscrizione fondamentale o di impianto, viene ordinata la iscrizione dei diritti costituiti dall'atto o dalla sentenza, i quali prenderanno data dalla iscrizione provvisoria.

Della decisione suddetta sarà fatta annotazione in margine alla iscrizione provvisoria.

Trattandosi di uno o più passaggi di proprietà, l'iscrizione d'impianto può esser fatta in favore dell'ultimo proprietario eliminando quelli intermedi. Tuttavia essa deve essere rifiutata se gli atti da iscriversi non abbiano i requisiti formali necessari o siano incompleti.

Sezione III.

Delle rettifiche e variazioni

Art. 92.

Su domanda dell'interessato o anche d'ufficio può essere disposta, con decisione del capo d'ufficio, la correzione di un errore ma-

teriale o di una omissione incorsa nelle iscrizioni nei registri o libri fondiari o nella redazione dei titoli.

Ove trattisi di proprietà libera, tali rettifiche hanno luogo previa produzione del titolo o annullamento di esso qualora non sia stato prodotto.

Ordinata la rettifica, si annulla l'iscrizione del registro o libro fondiario, annotandovi la decisione emessa, la data dell'annullamento ed il nuovo foglio in cui viene iscritto l'immobile.

Analogamente si provvede per l'annullamento del titolo e le annotazioni opportune nel titolo annullato.

I fogli complementari, ove esistano, restano anche essi annullati e si riproducono le indicazioni contenutevi in altri fogli.

Nessun diritto è dovuto per le rettifiche di errore materiale, che non sia dipeso dalla parte interessata, nè per il rilascio del nuovo titolo.

Quando si deve annullare l'iscrizione duplicata d'immobile, per essere stata iscritta due volte la stessa proprietà a favore di una sola persona o eseguita due volte la stessa operazione, si provvede d'ufficio come nel caso di errore materiale.

In tutti i casi nei quali l'iscrizione di un immobile viene trascritta in altro foglio del registro o libro fondiario, si eliminano d'ufficio le annotazioni relative alle impugnative contro l'accertamento ed alle domande giudiziali ed ai diritti reali, quando risulti respinta la domanda o l'impugnativa o estinto il diritto reale.

Art. 93.

La nuova costruzione, la riedificazione, la demolizione e qualunque altra modificazione radicale della consistenza o destinazione di un immobile iscritto nei registri o libri fondiari, e sempre che ne risulti un aumento o una diminuzione di almeno un terzo del valore dell'immobile stesso, deve essere dal proprietario o da uno dei comproprietari denunciata all'ufficio fondiario entro un mese dal suo verificarsi, per le opportune constatazioni o per provvedere alla nuova iscrizione dell'immobile stesso nei registri o libri fondiari.

Trattandosi di una costruzione nel perimetro del piano regolatore, ove questo esista, è fatto obbligo a chi risulta iscritto come proprietario di presentare, con la denunzia e con gli altri documenti del caso, un certificato dell'autorità competente, dal quale si rilevi che l'edificio non è in contravvenzione alle norme del piano regolatore.

Art. 94.

Quando in seguito a divisione, separazione di beni comuni di Società, un immobile iscritto nei registri o libri fondiari venga ripartito o frazionato tra più persone in determinate parti l'una distinta dall'altra, si fa luogo a tante nuove iscrizioni quante sono le parti divise o attribuite.

In questo caso, ove trattisi di terreni, alla domanda di iscrizione deve essere unito il tipo di frazionamento relativo, o questo viene eseguito a cura dell'ufficio ed a spese della parte.

Capo VIII.

Degli effetti delle iscrizioni

Art. 95.

La iscrizione nei registri fondiari costituisce la prova legale dei diritti sugli immobili e delle successive loro modificazioni.

Non è ammessa, salvo il disposto dell'art 41 e seguenti, la prova contraria al contenuto dei registri fondiari.

Tuttavia, quando la iscrizione sia stata fatta senza procedere alle operazioni tecniche ai sensi degli articoli 105 e 107, l'iscrizione non costituisce piena prova per quanto concerne la delimitazione dell'immobile iscritto e la sua misura superficiaria.

La parte interessata per altro ha sempre facoltà di chiedere la delimitazione dell'immobile ai sensi dei suddetti articoli.

In tal caso potrà essere rettificata la superficie del terreno in conformità dei risultati dell'accertamento, facendosi le opportune annotazioni nei registri e titoli fondiari.

Art. 96.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni fondamentali o di impianto decorrono dalla data dei titoli annullati.

Qualora l'accertamento sia stato fatto in base ai soli registri catastali ottomani e non risulti da essi o da altri elementi suppletivi la data precisa del titolo d'iscrizione, gli effetti giuridici della nuova iscrizione si faranno risalire all'epoca in cui l'immobile venne registrato all'ufficio catastale ottomano. In mancanza di tale registrazione la data della decorrenza di ogni effetto giuridico sarà quella del giorno in cui la nuova iscrizione venne disposta ed eseguita.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni successive a quelle d'impianto decorrono dalla data delle annotazioni nei registri di cui all'articolo 87.

Art. 97.

Contro le iscrizioni dei libri fondiari è ammessa, per gli immobili di proprietà libera, la prescrizione acquisitiva a favore di chi ne abbia da quindici anni il possesso legittimo.

Agli effetti del comma precedente si reputa possesso legittimo quello che abbia i requisiti indicati all'art. 686 del Codice civile.

Non è ammessa prescrizione acquisitiva agli effetti di modificare i confini degli immobili iscritti e delimitati a sensi dell'articolo 107.

Non si ha prescrizione per i beni di demanio pubblico.

Per i diritti reali afferenti sui beni *awqaf* e sui beni collettivi la prescrizione è regolata dalle leggi e consuetudini locali.

Art. 98.

Il possessore di un immobile o di un diritto reale, a cui favore si è verificata la prescrizione, può ottenere la iscrizione del diritto relativo mediante un atto da cui ne risulti il riconoscimento da parte del proprietario iscritto o mediante un giudicato che attesti, in confronto di questo o dei suoi eredi o in mancanza, del capo dell'ufficio fondiario, che la prescrizione si è verificata.

Capo IX.

Delle operazioni tecniche.

Art. 99.

Per provvedere alla determinazione della consistenza e misura e alla delimitazione degli immobili da iscriversi nei registri fondiari, a norma del Capo V è annesso all'ufficio fondiario un servizio tecnico.

Art. 100.

Le operazioni tecniche si eseguono in connessione e conformità dell'accertamento giuridico e accompagnano la procedura indicata al Capo III, secondo le direttive del capo dell'ufficio fondiario.

Art. 101.

Nelle località in cui è disposto l'accertamento generale per zone, può procedersi preliminarmente alla triangolazione del terreno ed alla formazione di reti trigonometriche, alle quali verranno riferiti i singoli rilievi da eseguirsi in pari tempo dell'accertamento giuridico.

Art. 102.

Ogni iscrizione fondamentale nei registri fondiari ai sensi dell'art 51 costituisce una particella fondiaria.

Art. 103.

Per gli immobili urbani la rilevazione geometrica delle particelle

fondiario è fatta in quanto sia stata disposta la mappa generale della zona in cui le particelle sono comprese.

Ogni particella porta un numero di mappa che viene iscritto in apposita colonna dei registri e dei titoli fondiari.

Le mappe sono fatte alla scala e secondo le norme disposte dal capo dell'ufficio fondiario con l'approvazione del governatore.

Art. 104.

In mancanza delle mappe di cui al precedente articolo, nelle località in cui esistano piani da cui risulti la suddivisione di particelle del suolo, gli immobili urbani possono essere contraddistinti con numeri da riferirsi ai piani stessi e da riportarsi nei registri fondiari (colonna delle osservazioni), ma non sui titoli.

Art. 105.

Per i fondi rustici si osservano le norme seguenti:

Nell'istruttoria di cui all'art. 35 il funzionario incaricato, col concorso del tecnico, procede alla delimitazione del fondo con l'assistenza del muctar ed alla presenza dei proprietari confinanti. Se non vi è contestazione sulle linee di confine vengono apposti dei picchetti in numero sufficiente a individuarle, e, scaduto il termine per le opposizioni, vengono piantati termini in pietra portanti i contrassegni dell'ufficio fondiario.

Se vi sia contestazione e non sia possibile risolverla sull'accordo degli interessati, l'ufficio dirime la controversia in base ai risultati dell'istruttoria o con le forme indicate al capo III, sezione 3ª.

Delle operazioni di delimitazione è redatto verbale sottoscritto dalle parti e da allegarsi al fascicolo di accertamento.

Qualora i proprietari confinanti, nonostante regolare invito, non sieno comparsi, ne vien dato atto nel verbale e l'operazione ha luogo ugualmente.

Oltre che dal muctar, l'ufficio ha facoltà di farsi assistere da indicatori scelti fra gli indigeni che, a criterio dell'ufficio stesso, risultino pratici della località e ad essi può essere assegnata una mercede.

Art. 106.

I termini possono essere omessi qualora i confini sieno determinati da linee stabili e apparenti, naturali o artificiali.

Art. 107.

Compiuta la delimitazione del fondo il funzionario tecnico procede al rilievo.

Il rilievo è fatto con riferimento alla rete trigonometrica, qualora sussista, e, in mancanza, a capisaldi esistenti nella zona.

Nella planimetria debbono essere riportati i termini di confinazione e debbono essere rappresentate con segni convenzionali le particolarità più spiccate dell'immobile.

Art. 108.

I piani che sieno presentati dagli istanti, a sensi dell'art. 23, debbono essere controllati dal servizio tecnico.

Art. 109.

Le planimetrie eseguite a norma dell'art. 107 sono allegate al fascicolo di accertamento nonchè al titolo di proprietà o al certificato di possesso.

Art. 110.

Allorquando si procede ad operazioni tecniche ai sensi degli articoli 105 e 107, gli interessati devono anticipare le spese occorrenti nella misura stabilita dal capo dell'ufficio, dal quale è poi fatta insindacabilmente la liquidazione delle spese stesse, e, ove occorra, la ripartizione fra i vari interessati.

CAPO X.

Disposizioni generali e penalità

Art. 111.

I registri e libri fondiari, prima di essere messi in uso, devono essere vidimati in ciascun foglio dal giudice regionale.

Art. 112.

Nei libri e registri fondiari e nei titoli non sono permesse correzioni, raschiature o cancellature.

Le scritture devono essere piccole, nitide, ben leggibili.

Il testo italiano deve essere redatto sempre pel primo e fa fede in confronto col testo arabo in caso di discordanza.

Le annotazioni nei quadri relativi devono essere schematiche, ma chiare e non è consentito, per nessun motivo, di occupare altri spazi.

Le maggiori notizie relative alle annotazioni fatte nei detti quadri possono essere segnate nei registri speciali di cui all'art. 87.

Gli atti di ogni fascicolo di accertamento devono essere assicurati l'uno all'altro e tutti alla copertina.

Art. 113.

Il capo dell'ufficio fondiario è responsabile degli errori ed omissioni incorsi nelle iscrizioni nei registri fondiari e nei titoli.

Art. 114.

I modelli dei registri e libri fondiari e dei titoli di proprietà libera sono approvati con decreto ministeriale.

Art. 115.

Tutti i registri fondiari esistenti negli uffici fondiari sono pubblici, e chiunque può prenderne visione, previo pagamento dei diritti stabiliti.

Si possono rilasciare, previo pagamento dei relativi diritti, estratti e certificati di iscrizione dei registri e libri fondiari e dei registri speciali indicati all'art. 87.

È permessa la visione degli atti di accertamento, e possono essere rilasciate copie dei documenti prodotti per l'accertamento, o per un'iscrizione successiva, nonchè delle decisioni, dietro richiesta di chi risulti avervi diretto interesse, ed in ogni caso, previo pagamento degli speciali diritti.

Ogni ufficio fondiario, all'atto e dopo del rilascio dei titoli di proprietà, può rilasciare copia di un foglio del libro fondiario e dei fogli complementari che lo integrino, oppure certificati d'iscrizione a favore dei comproprietari dell'immobile che ne facciano richiesta e che non abbiano avuto diritto al rilascio del titolo.

Può, inoltre, a domanda del possessore di un titolo di proprietà e previo pagamento dei relativi diritti, essere attestata la conformità del titolo stesso col foglio del libro fondiario in cui l'immobile figura iscritto a data corrente.

La richiesta di qualunque operazione fondiaria e la visione dei libri e registri fondiari sono consentite nelle ore stabilite dal capo dell'ufficio. Per la visione assiste sempre un funzionario, ed è fatto divieto di prendere annotazione dei dati risultanti dagli atti che vengono esaminati.

Possono essere rilasciati estratti, copie e certificati anche solo in lingua italiana; quando siano richiesti in lingua araba devono contenere altresì la traduzione in italiano.

Art. 116.

In ogni ufficio fondiario, oltre ai registri e libri fondiari prescritti dalle presenti norme, sono tenuti i seguenti registri sussidiari:

1° registro cronologico delle domande di accertamento;

2° registro cronologico delle opposizioni prodotte contro gli accertamenti;

3° registro cronologico delle decisioni;

4° registro cronologico del rilascio, del deposito ed annullamento dei titoli;

5° registro delle riscossioni fatte per operazioni fondiarie, diritti di copia, traduzione e visione e bollettari relativi.

Sono inoltre tenuti uno schedario alfabetico dei proprietari di beni accertati e rubriche alfabetiche nominative in relazione ai registri indicati all'art. 87.

È punibile con l'ammenda sino a lire cinquecento, salvo le maggiori pene per i reati in cui si sia incorso e il risarcimento dei danni eventualmente cagionati:

1° chiunque in sede di accertamento abbia denunziato o attestato un diritto attivo che sapeva inesistente o omesso scientemente di denunziare l'esistenza di un diritto reale passivo;

2° chiunque, avendone l'obbligo, abbia omesso o ritardato di denunziare un passaggio, trasferimento o attribuzione di proprietà di un immobile già iscritto e in genere di chiedere l'iscrizione nei casi previsti dall'art. 81;

3° chiunque, senza giustificato motivo, non presenta all'ufficio fondiario, entro il termine stabilito nell'invito regolarmente notificatogli, un titolo di proprietà che risulti essere in suo possesso;

4° chiunque, senza giustificato motivo, non si presenta all'ufficio fondiario dopo un secondo invito, notificatogli regolarmente;

5° chiunque dia ad un ufficio fondiario mendaci indicazioni sulla propria o altrui identità personale o capacità giuridica;

6° qualunque pubblico ufficiale o il procuratore delegato, che abbiano omesso di adempiere all'obbligo stabilito dall'art. 83;

7° chiunque, senza giustificato motivo, non abbia presentato, nel termine prescritto dall'avviso debitamente notificatogli, un documento o un atto necessario per l'accertamento e che risulti essere in suo possesso.

L'ammenda è inflitta con decreto del capo dell'ufficio fondiario, sentito il contravventore nelle sue discolpe. Contro il decreto è dato ricorso, nel termine di cinque giorni, al governatore, che decide in via definitiva.

Nel caso di cui al n. 3, il capo dell'ufficio fondiario ordinerà il sequestro del titolo, presso chiunque possa trovarsi, anche richiedendo all'uopo l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

La riscossione dell'ammenda divenuta definitiva è fatta dal segretario capo dell'ufficio fondiario colle norme stabilite nel penultimo e ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 29 giugno 1913, n. 838.

Art. 118.

Chiunque distrugge, altera, rimuove o asporta termini di confinazione sia provvisori che definitivi è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire venti a trecento, salvo le ipotesi e le maggiori pene previste dal Codice penale.

Le spese pel ristabilimento dei termini distrutti o rimossi sono poste a carico del colpevole dallo stesso giudice che pronunzia sul reato.

Art. 119.

I diritti per operazioni fondiarie, per copie o estratti, certificati, visione e traduzione, saranno fissati con apposita tariffa da approvarsi con decreto ministeriale.

La tariffa dei diritti per le operazioni tecniche è approvata per ciascun ufficio fondiario dal governatore, su proposta del capo dell'ufficio stesso.

Per le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione coloniale non sono dovuti diritti.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie

Art. 120.

I terreni *miri* di cui all'art. 5 sono considerati come beni di proprietà libera (*mulk*) quando siano situati nel territorio dei centri urbani.

L'indicazione dei centri urbani di ciascuna colonia, agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, e la delimitazione del territorio di ciascun centro urbano, sono fatte con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore, sentito l'avviso del capo dell'ufficio fondiario.

Art. 121.

I beni demaniali, *awqâf* e di godimento collettivo iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nei registri speciali, a sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto Ministeriale 20 luglio 1913 (Norme per l'accertamento dei diritti fondiari della Tripolitania e Cirenaica), saranno considerati come accertati definitivamente dopo l'osservanza delle disposizioni seguenti:

Tutte le iscrizioni dei beni indicati al precedente comma saranno rese pubbliche mediante iscrizione nel Bollettino ufficiale della colonia e mediante affissione per giorni trenta consecutivi agli albi dell'ufficio fondiario, del tribunale regionale e del tribunale della Sciaria nelle cui circoscrizioni sono situati i beni stessi.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia chiunque ne abbia interesse potrà presentare opposizione contro le iscrizioni suddette all'ufficio fondiario, che deciderà con la procedura indicata nel capo III, sezione 3ª.

Qualora non siano presentate opposizioni nel termine predetto, le iscrizioni restano ferme con tutti gli effetti giuridici dell'accertamento definitivo.

Art. 122.

Nei casi previsti dall'articolo che precede, e prima che siano eseguite le pubblicazioni di cui all'articolo stesso, il capo dell'ufficio fondiario ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di riaprire l'istruttoria di accertamento modificando anche la sua prima decisione e disponendo una nuova iscrizione. La procedura da seguirsi è quella indicata al capo III, sezioni 2ª e 3ª del presente decreto e dovrà sempre sentirsi l'avviso della Commissione di cui all'art. 17 del decreto medesimo.

Art. 123.

I giudizi di impugnativa in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto saranno proseguiti con le norme dettate dal R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, e dal decreto ministeriale 20 luglio 1913.

Resta peraltro in facoltà delle parti in causa, qualora tutti vi consentano, di rinunciare all'appello della sentenza del tribunale regionale e di adire la Corte d'appello di Tripoli ai sensi e per gli effetti indicati all'art. 48 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

Allegato.

Tabella dei diritti dovuti per operazioni di accertamento e conservazione dei diritti fondiari

I) *Diritti per le operazioni di accertamento, iscrizione nei registri fondiari e rilascio di titoli.*

1. Per ogni domanda di accertamento L. 4.
2. Per ogni domanda di iscrizione successiva all'accertamento L. 3.
3. Per ogni atto di opposizione all'accertamento L. 3.
4. Per il rilascio, in seguito ad accertamento, di titolo di proprietà libera sia definitivo che provvisorio il diritto è fissato:

A) per gli immobili urbani in relazione al valore dell'immobile, e cioè:

fino a L. 1000 L. 5
oltre L. 1000 fino a L. 5000 L. 10
oltre L. 5000 fino a L. 15.000 L. 25
da L. 15.000 a L. 50.000 L. 40
oltre L. 50.000 L. 50.

B) per gli immobili rustici in relazione alla misura superficiaria, e cioe:

fino a ettari 1 L. 5;

oltre ettari 1 fino a ettari 20 si aumenta di L. 1 per ettaro;

oltre ettari 20 si aumenta di L. 0,50 per ettaro.

5. Per il rilascio di un foglio complementare da unire al titolo, L 3.

6 Per il rilascio di un duplicato di titolo o di un nuovo titolo in seguito a rettifica di errore materiale, L. 10.

7. Per il rilascio di un nuovo titolo in seguito a frazionamento dell'immobile sono dovuti i diritti di cui al n. 4 ridotti a metà.

8. Per il rilascio di un nuovo titolo in sostituzione di altro esaurito o non più utilizzabile, L. 5.

9. Per il rilascio di certificato di iscrizione nel registro dei beni demaniali dati in concessione:

a) se trattasi di rilascio a seguito di nuova concessione, o se per le sopraelevazioni siasi fatto luogo a rilascio del titolo, L. 5

b) se trattasi invece di rilascio a seguito di accertamento per miri già dati o lasciati in concessione sono dovuti gli stessi diritti indicati al n 4, lettera *B*).

10. Per il rilascio di certificati di iscrizione nei registri dei beni *awqaf* a favore dei possessori sono dovuti gli stessi diritti indicati al n. 4.

Avvertenze. — 1. Se l'accertamento è fatto in base a titolo rilasciato dai cessati uffici catastali ottomani, i diritti indicati al n. 4 si riducono alla metà.

2. Il valore dell'immobile ai fini di cui al n. 4 lettera *A*), è stabilito con provvedimento insindacabile dell'ufficio.

3. La rettifica indicata al n. 7 è eseguita gratuitamente quando l'errore è imputabile all'ufficio.

II. — *Diritti di copia, certificati, estratti.*

1. Per ogni copia di decisione e ogni facciata di carta uso bollo L. 1.

2. Per ogni copia di documenti originali presentati in ufficio, per ogni facciata L 0,50.

3. Per ogni certificato di comproprietà L. 3.

4. Per ogni certificato di iscrizione successiva all'accertamento lire 2.

5 Per ogni altro certificato L. 2.

6. Per ogni estratto a facciata L. 1.

Avvertenze. — Le copie sono di norma rilasciate su carta uso bollo; gli estratti sui moduli, quando esistono, o su carta uso bollo in caso diverso.

III. — *Diritti di visione e traduzione.*

1. Visione di libri o registri fondiari e fascicoli di accertamento L. 1.

2 Traduzione di documenti prodotti per qualsiasi operazione fondiaria dalla lingua araba o turca, per ogni pagina di protocollo (testo italiano) L 1.

IV. — *Diritto di notifica.*

Per ogni titolo o certificato è dovuto il diritto di notifica di L. 0,50.

Avvertenza. — Il diritto di notifica è riscosso dall'ufficio e versato a favore del messo notificatore.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re

Il ministro delle colonie

RUSSI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922 autorizza un prelevamento di L. 1.100 000, occorrenti al Ministero della istruzione pubblica.

SIRE!

Per assicurare il normale svolgimento dei lavori di costruzione dell'erigendo edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze e provvedere altresì ad importanti riparazioni ai mosaici della facciata del monumentale Duomo di Orvieto, è stato necessario assegnare d'urgenza nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica, appositi fondi nell'importo, rispettivamente di lire 1.000.000 e lire 100.000.

Il Consiglio dei ministri ha pertanto deliberato di prelevare, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, le somme anzidette dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro.

Con lo schema di decreto, che ora il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, viene dato effetto al prelevamento deliberato.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1542, *che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10 000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6.413 048,92 rimane disponibile la somma di L. 3.586 951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire un milione centomila (L. 1.100.000), da portarsi in aumento nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo, ripartitamente ai seguenti capitoli:

Cap. n. 151-*bis*. Assegnazione straordinaria per provvedere alla continuazione dei lavori di co-

struzione del nuovo edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze . . . 1,000,000 —
Cap. n. 157 *bis.* Assegnazione straordinaria per provvedere ad urgenti lavori di riordinamento e il restauro dei mosaici della facciata del Duomo di Orvieto . . . . 100.000 —

1.100.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 600.000, occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Allo scopo di fare pervenire alle popolazioni bisognose della Russia soccorsi urgenti, il Governo italiano ha determinato di agevolare il trasporto delle derrate e merci colà destinate dal Comitato centrale « Pro Russia ».

Per provvedere alle spese relative, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà di cui all'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare la somma di L. 600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, assegnandola ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario corrente.

Lo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento del quale si tratta.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1548, ***che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7.513.048,92, rimane disponibile la somma di L. 2.486.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di lire seicentomila (L. 600.000) da assegnarsi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo al seguente capitolo di nuova istituzione n. 149 *bis*: « Spese inerenti al trasporto di soccorsi alla popolazione bisognosa in Russia ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ